SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° - Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 dicembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dello sviluppo economico

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 271

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI
AUTORITÀ CENTRALE PER LA CONVENZIONE DE L'AJA DEL 29 MAGGIO 1993

DELIBERAZIONE 28 ottobre 2008.

Approvazione dei criteri per l'autorizzazione all'attività degli enti previsti dall'articolo 39-*ter* della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni. Disciplina delle modalità di iscrizione nel relativo albo. (N. 13/2008/SG).

08A09198

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 272

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bronchetab».

08A08892

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glosid».

08A08893

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carbocisteina IG Farmaceutici».

08A08894

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carbocisteina IPSO Pharma».

08A08895

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ilmocin».

08A08896

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Speflumin».

08A08897

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carbocisteina De Salute».

08A08898

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Regolint».

08A08899

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Libli».

08A08900

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Equimet».

08A08901

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxinala».

08A08902

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Narielle».

08A08903

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lomevel».

08A08904

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Krovaneg».

08A08905

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Seroquel».

08A08906

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosfomicina Mylan Generics».

08A08907

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosfomicina Sandoz».

08A08908

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosfomicina Winthrop».

08A08909

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosfomicina Ratiopharm».

08A08910

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valcyte».

08A08911

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Exomax».

08A08912

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irinotecan Teva».

08A08913

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril e Idroclorotiazide Mylan Generics».

08A08914

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril e Idroclorotiazide Angenerico».

08A08915

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril e Idroclorotiazide Hexal».

08A08916

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cacit».

08A08917

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dysport».

08A08918

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Furosemide Hexal».

08A08919

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Depo Medrol».

08A08920

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aureomicina».

08A08921

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Baby Rinolo C.M.».

08A08922

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tossoral».

08A08923

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lendormin».

08A08924

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fungizone».

08A08925

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nimodipina RK».

08A08926

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Citalopram Pharmeg».

08A08927

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ravenol».

08A08928

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trikal».

08A08929

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Liderclox».

08A08930

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trombolisin».

08A08931

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Balarm».

08A08932

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Battizer».

08A08933

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amarkor».

08A08934

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carexidil».

08A08935

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «C Monovit».

08A08936

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano.

08A08937

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Klavux».

08A08938

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mesalazina Mylan».

08A08939

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Benactiv Gola».

08A08940

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Elosalic».

08A08941

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Simvastatina Sandoz».

08A08942

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Pulmozyme».

08A08943

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Peptazol».

08A08944

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Simvastatina Hexal».

08A08945

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Levodopa Carbidopa Hexal».

08A08946

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Pantecta».

08A08947

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Pantorc».

08A08948

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Alburex».

08A08949

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Beriate P».

08A08950

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Elevit».

08A08951-08A08952-08A08953-08A08954-08A08955

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Simvastatina Angenerico».

08A08956

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Pantopan».

08A08957

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Prontalgin».

08A08958

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Anzemet».

08A08959

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Trusopt».

08A08960

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Avodart».

08A08961

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Oftaquix».

08A08962

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Duagen».

08A08963

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2008, n. **194**.

Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007), ed in particolare l'articolo 27;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, concernente attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, concernente attuazione delle direttive 93/118/CEE e 96/43/CEE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 4, comma 3;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;

Visto il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, concernente attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Vista la decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi degli animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti di ispezione frontaliera a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE;

Considerato che ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 882/2004 gli Stati membri garantiscono che, per predisporre il personale e le altre risorse necessarie per i controlli ufficiali, siano resi disponibili adeguati finanziamenti con ogni mezzo ritenuto appropriato, anche mediante imposizione fiscale generale o stabilendo diritti o tasse;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2008;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 13 novembre 2008;

Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, disciplinati al titolo II del regolamento (CE) n. 882/2004, eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

2. Per il finanziamento dei controlli di cui al comma 1, si applicano le tariffe previste negli allegati al presente decreto, secondo le modalità di cui all'articolo 2.

3. Le tariffe di cui al presente decreto, che sostituiscono qualsiasi altra tariffa prevista per i controlli sanitari di cui al comma 1, sono a carico degli operatori dei settori interessati dai controlli di cui al comma 1. È fatta salva la possibilità di stabilire, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno specifico contributo per la lotta contro le epizoozie e le malattie enzootiche, sentita la Conferenza Stato-regioni.

Art. 2.

Riscossione delle tariffe

1. Per i controlli sanitari ufficiali effettuati sul territorio nazionale presso gli operatori dei settori interessati dai controlli di cui all'articolo 1 sono riscosse le tariffe di cui all'allegato *A*.

2. Per i controlli sanitari ufficiali effettuati su alimenti, mangimi, sottoprodotti di origine animale e sugli animali vivi presentati all'importazione sono riscosse le tariffe di cui all'allegato *B*.

3. Le tariffe relative alla registrazione e al riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 sono determinate sulla base della copertura del costo effettivo del servizio.

4. L'autorità competente che effettua contemporaneamente diversi controlli ufficiali in un solo stabilimento li considera quale attività unica e riscuote una unica tariffa che assicura la copertura dei costi dei servizi resi.

5. Alle tariffe di cui al presente decreto si applica l'articolo 27, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 882/2004.

Art. 3.

Criteri per la determinazione e per l'aggiornamento delle tariffe

1. La determinazione e l'aggiornamento degli importi delle tariffe di cui al presente decreto avviene sulla base del costo effettivo del servizio, tenuto conto di quanto stabilito all'allegato VI al regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Gli importi delle tariffe riscosse dagli uffici periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono maggiorati nella misura prevista dal CCNL e dai contratti integrativi in presenza di controlli sanitari ufficiali effettuati fuori la fascia oraria ordinaria di apertura degli uffici come determinata nella sezione II dell'allegato *C*. L'importo di dette maggiorazioni è destinato a garantire il funzionamento dei citati uffici fuori dall'orario di servizio.

3. Gli importi delle tariffe riscosse dalle ASL sono maggiorati del 30 per cento in presenza di controlli sanitari ufficiali effettuati, su richiesta dell'operatore dei settori interessati, in orario festivo o notturno.

4. Ai fini delle operazioni di calcolo degli importi di cui al comma 1 si applicano i paragrafi 5 e 6 dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 882/2004, sempre che sia comunque garantita la copertura del costo effettivo del servizio.

5. Relativamente alle attività di ispezione negli impianti di macellazione, ai fini di una valutazione omogenea dei costi sostenuti per l'espletamento dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 854/2004, con provvedimento da adottare in sede di Conferenza Stato-regioni, possono essere fornite specifiche indicazioni di calcolo in rapporto ai tempi minimi di ispezione.

Art. 4.

Controlli supplementari ed integrativi e su richiesta

1. Si definiscono:

a) controlli supplementari ed integrativi: i controlli di cui agli articoli 28 e 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004;

b) controlli rafforzati: i controlli di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, nonché quelli stabiliti da provvedimenti adottati in sede comunitaria e nazionale.

2. Le spese derivanti dai controlli di cui al comma 1 sono a totale carico degli operatori dei settori interessati di cui all'articolo 1 e si determinano tenendo conto del costo orario del servizio, stabilito secondo le modalità di cui all'articolo 5 e all'allegato *C* - sezione I, prestato per effettuare il controllo e dell'eventuale costo di analisi di laboratorio da corrispondere direttamente alla struttura che ha effettuato l'analisi.

3. Ai controlli effettuati su richiesta dell'operatore, compresi quelli effettuati ai fini della certificazione, si applica la disposizione di cui al comma 2.

Art. 5.

Costo orario

1. Si definisce costo orario del servizio il costo medio complessivo di un'ora di lavoro prestato dall'addetto all'esecuzione di controlli sanitari di cui al regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Il costo orario del servizio è indicato nell'allegato *C* - sezione I.

Art. 6.

Modalità di adeguamento ed aggiornamento delle tariffe

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto, anche sulla base dei dati di cui all'articolo 8:

a) adegua periodicamente, almeno ogni due anni, sulla base della copertura del costo effettivo del servizio, gli importi delle tariffe di cui agli allegati *A* e *B* e quelle relative al costo orario di cui all'articolo 5;

b) aggiorna le tariffe di cui all'allegato *A*, anche introducendone ulteriori, tra cui quelle relative alla salute e al benessere degli animali, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) aggiorna le tariffe di cui all'allegato *B*, anche introducendone ulteriori, tra quelle previste dal regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Le tariffe di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 sono determinate, ai sensi dell'articolo 3, sulla base del costo effettivo delle prestazioni rese.

Art. 7.

Destinazione dei proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe

1. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato *A* sono destinati e vincolati:

a) la quota del 90 per cento, alle aziende sanitarie locali per la copertura delle spese relative al mantenimento, al potenziamento ed al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano aziendale integrato dei controlli, comprese le spese amministrative sostenute;

b) la quota del 3,5 per cento, alle regioni e alle province autonome per la copertura delle spese relative al mantenimento, al potenziamento ed al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano regionale integrato dei controlli;

c) la quota del 3,5 per cento, agli Istituti zooprofilattici sperimentali per la copertura delle spese relative all'esecuzione dei controlli;

d) la quota dell'1 per cento, ai laboratori nazionali di referenza addetti ai controlli ufficiali di cui al presente decreto, accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004;

e) la quota del 2 per cento, è versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per la copertura delle spese relative al potenziamento ed al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano nazionale integrato dei controlli.

2. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato *B*, sezione I, sono destinati e vincolati:

a) la quota del 5 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli inseriti nel programma 20.2 «Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria» - 6.2.1 «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per la copertura delle spese connesse ai controlli sanitari ufficiali eseguiti dai posti di ispezione frontaliera, anche fuori dall'orario ordinario di apertura degli uffici, di cui all'allegato *C* - sezione II, nonché per ogni altro onere correlato;

b) la quota del 7 per cento alle regioni e province autonome sulla base dei controlli a destino effettuati in esecuzione dei provvedimenti adottati dai posti di ispezione frontaliera;

c) la quota del 5 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali sulla base dei controlli sanitari ufficiali effettuati sulle merci importate;

d) la rimanente quota dell'83 per cento all'entrata del bilancio dello Stato.

3. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato *B*, sezione II, sono destinati e vincolati:

a) per la quota dell'8 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli inseriti nei programmi 20.1 «Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana» - 6.1.1 «Funzionamento» e 20.2 «Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria» - 6.2.1 di pertinenza dei centri di responsabilità Dipartimento per la prevenzione e la comunicazione e Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per la copertura delle spese connesse ai controlli sanitari ufficiali eseguiti dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, per garantire il funzionamento di tali uffici anche fuori dall'orario di servizio di cui all'allegato *C* - sezione II, nonché per ogni altro onere correlato;

b) la quota del 7 per cento alle regioni o province autonome sulla base dei controlli a destino effettuati in esecuzione dei provvedimenti adottati dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera;

c) la quota del 5 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali e agli altri laboratori addetti al controllo ufficiale, sulla base dei controlli sanitari ufficiali effettuati sulle merci importate;

d) la rimanente quota dell'80 per cento all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Il criterio di ripartizione delle somme di cui al presente articolo è individuato nella copertura dei costi delle attività espletate dai soggetti ivi previsti.

Art. 8.

Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano nel Bollettino Ufficiale regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati relativi alle somme effettivamente percepite ai sensi del presente decreto, nonché ai costi del servizio prestato da calcolare tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, entro trenta giorni dalla pubblicazione, copia del Bollettino Ufficiale regionale di cui al comma 1 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze per la valutazione dei dati e la verifica degli adempimenti di cui al presente decreto.

Art. 9.

Rideterminazioni

1. Qualora, in presenza delle condizioni indicate dal paragrafo 6 dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 882/2004, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano la copertura dei costi del servizio con una tariffa diversa da quelle stabilite nel presente decreto, previo accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e rideterminano le tariffe fino a concorrenza della copertura dei costi. A tale fine, le regioni o le province autonome interessate trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione motivata, redatta secondo le modalità di cui al predetto articolo 27.

2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora la rideterminazione comporti l'applicazione di tariffe inferiori agli importi minimi previsti dagli allegati IV, sezione B, o dall'allegato V, sezione B, del regolamento (CE) n. 882/2004, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali invia la relazione corredata di motivato parere, alla Commissione europea per le valutazioni di competenza.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano nel Bollettino Ufficiale regionale le rideterminazioni di cui al comma 1, dandone tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 10.

Modalità tecniche di versamento delle tariffe

1. Le modalità tecniche di versamento delle tariffe di cui al presente decreto sono stabilite, per le parti di rispettiva competenza, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con provvedimenti delle regioni, da adottarsi, entrambi i provvedimenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti, di cui al comma 1, la determinazione degli introiti dovuti in base al presente decreto è effettuata dal soggetto incaricato a svolgere i controlli.

3. Le tariffe dovute ai sensi del presente decreto devono essere versati dagli operatori prima dell'effettuazione della prestazione.

4. Gli importi relativi ai pagamenti di cui alla sezione 6 dell'allegato *A* sono versati entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

5. In caso di inadempimento degli obblighi di pagamento da parte degli operatori dei settori interessati dai controlli di cui al presente decreto, si applicano le procedure per la riscossione coattiva. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di pagamento della tariffa, in caso di incompleto pagamento della medesima, l'importo è maggiorato del 30 per cento, oltre agli interessi maturati nella misura legale.

6. La procedura di cui al comma 5 si applica anche nel caso di violazione del comma 4.

Art. 11.

Disposizioni relative alle tariffe degli allegati A e B

1. Alle tariffe di cui all'allegato *A* si applica una maggiorazione del 20 per cento, fino alla verifica dell'avvenuta effettiva copertura del costo del servizio prestato, da accertare sulla base dei dati riferiti al primo anno di applicazione del presente decreto. Qualora in sede di verifica si accerta la mancata copertura dei costi, la maggiorazione viene rideterminata fino a concorrenza degli stessi.

2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati forniti dalle Aziende sanitarie locali, trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, la rendicontazione dei costi sostenuti e delle somme riscosse. A decorrere dal primo anno di applicazione la trasmissione deve avvenire annualmente entro novanta giorni dalla rendicontazione.

3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati forniti in conformità al comma 2, può modificare, anche in riduzione, le tariffe di cui al comma 1, fino a concorrenza della copertura dei costi. Lo stesso decreto dispone anche, ove occorra in relazione alle modalità di versamento stabilite, in materia di atti sostitutivi da adottare per assicurare che la quota spettante allo Stato venga versata entro trenta giorni a decorrere dall'ultimo giorno del mese in cui è avvenuta la riscossione da parte dell'azienda sanitaria locale.

4. Alle tariffe di cui all'articolo 2 si applica, al momento della riscossione, una maggiorazione dello 0,5 per cento, finalizzata all'attuazione del Piano di controllo nazionale di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004.

5. Le entrate derivanti dalla maggiorazione di cui al comma 4 sono destinate e vincolate ad appositi capitoli inseriti nel programma 20.2 «Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria» - 6.2.1 «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per le finalità di cui al comma 4.

Art. 12.

Modalità di rendicontazione

1. Con il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, è definita la modulistica per la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del presente decreto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dagli Istituti zooprofilattici sperimentali e dai laboratori destinatari delle risorse di cui all'articolo 7.

2. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali e i laboratori addetti al controllo ufficiale comunicano alle regioni, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalità e con la modulistica di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai costi del servizio prestato e delle somme percepite ai sensi del presente decreto.

3. I laboratori nazionali di referenza addetti al controllo ufficiale comunicano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalità e con la modulistica di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai costi del servizio prestato e delle somme percepite ai sensi del presente decreto.

Art. 13.

Adempimenti comunitari

1. I proventi riscossi ai sensi del presente decreto sono vincolati al finanziamento dei costi derivanti dagli adempimenti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica alla Commissione europea:

a) i dati relativi alla ripartizione ed all'utilizzazione dei contributi;

b) il metodo di calcolo delle tariffe.

3. Le autorità competenti assicurano l'assistenza e la collaborazione agli esperti incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente decreto.

Art. 14.

Potere sostitutivo

1. Alle procedure del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 120 della Costituzione, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 15.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Art. 16.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti all'articolo 10, comma 1, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 13 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1999, limitatamente alle norme relative alle modalità tecniche di versamento e riscossione.

Art. 17.

Entrata in vigore e abrogazione

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

SACCONI, *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ZAIA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO *A*

Tariffe riscosse per i controlli sanitari ufficiali effettuati negli stabilimenti nazionali ai sensi del Regolamento (CE) 882/04

Sezione 1 - Importi delle tariffe applicabili agli impianti di macellazione
Per le attività di macellazione ed in relazione alla notevole difformità operativa del veterinario ufficiale in impianti di macellazione con capacità ed attività diversa, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli importi minimi di seguito riportati (€ per capo macellato):

1.1 MACELLI PER ANIMALI A CARNI ROSSE

Tabella 1 (*)	bovini adulti	bovini giovani	solipedi/equidi	suini < 25 Kg.	suini > 25 Kg.	ovicaprini < 12 Kg.	ovicaprini > 12 Kg.	ratiti
fascia fino a 10.000 UGB/anno (tariffa ordinaria)	**5,00**	**2,00**	**3,00**	**0,50**	**1,00**	**0,15**	**0,25**	**0,50**
fascia da 10.001 a 25.000 UGB/anno (tariffa ridotta)	4,50	1,80	2,70	0,45	0,90	0,135	0,225	0,45
fascia da 25.000 a 50.000 UGB/anno (tariffa ridotta)	4,00	1,60	2,40	0,40	0,80	0,12	0,20	0,40
Fascia da 50.000 a 70.000 UGB/anno (tariffa ridotta)	3,50	1,40	2,20	0,35	0,70	0,11	0,175	0,35
Fascia oltre 70.000 UGB/anno (tariffa ridotta)	3,00	1,20	2,00	0,30	0,60	0,10	0,150	0,30

(*) si applicano importi ridotti rispetto a quelli minimi stabiliti dal Regolamento CE/882/2004, solo qualora si tratti di stabilimenti:

- dotati di efficaci sistemi di autocontrollo e di rintracciabilità;
- classificabili con una valutazione del livello di rischio medio-basso;
- con un elevato livello di conformità riscontrato durante i controlli ufficiali;

Qualora, anche applicando gli importi ridotti, si superi il costo del servizio –si applica un importo pari ad esso.

1.2 MA CELLI PER ANIMALI A CARNI BIANCHE

Tabella 2**	polli	tacchini	faraone	anatre	oche	conigli ed altri lagomorfi
tariffa unica	€ 0,005	€ 0,025	€ 0,05	0,01	€ 0,01	€ 0,005

Tabella 3**	Selvaggina da penna allevata
di peso vivo superiore a kg 2	€ 0,005 capo
di peso vivo/inferiore a kg 2 ma superiore a kg 1	€ 0,0025 capo
di peso vivo inferiore 1 kg	€ 0,0005

** Tali importi sono applicabili e rideterminabili fino alla copertura del costo del servizio

Quando l'ispezione ante mortem relativa del pollame è effettuata in allevamento, la Asl di competenza dell'allevamento stesso riscuote le seguenti tariffe di cui alla tabella 4

Tabella 4	Ispezione ante morten del pollame in allevamento
Fino a 40.000 capi Oltre 40.000 capi	€ 30,00 € 50,00

TABELLA DI CONVERSIONE CARNI ROSSE	
1 UGB=	1 bovino adulto (compresi bufali e bisonti); l solipede; 2 vitelli;5 suini/cinghiali
	10 ovini / 10 caprini /10 biungulati selvatici (caprioli, daini, cervi, renne, ed altri biungulati di taglia media);
	20 agnelli peso vivo inf. 15 Kg
	20 capretti peso vivo inf. 15 Kg
	20 suinetti peso vivo inf. 15 Kg
	5 Struzzi.

Sezione 2 - Importi delle tariffe applicabili ai controlli degli impianti di sezionamento

Per tonnellata di carne introdotta:

- carni bovine, suine, equine, ovine e caprine: 2 EURO
- carni di pollame e di conigli di allevamento: 1,5 EURO

carni di selvaggina di allevamento e selvatica:

- piccola selvaggina di penna e di pelo: 1,5 EURO
- carni di ratiti (struzzo, emù, nandù): 3 EURO
- cinghiali e ruminanti: 2 EURO

Sezione 3 - Importi delle tariffe applicabili ai centri di lavorazione della selvaggina cacciata.
Tale tabella si applica esclusivamente alla selvaggina cacciata

a) Piccola selvaggina di penna:	0,005 EURO/capo
b) Piccola selvaggina di pelo:	0,01 EURO/capo
c) Ratiti:	0,5 EURO/capo
d) Mammiferi terrestri:	
- cinghiali:	1,5 EURO/capo
- ruminanti:	0,5 EURO/capo

Sezione 4 - Importi delle tariffe applicabili alla produzione di latte.
Tale tabella si applica esclusivamente al conferimento di latte crudo agli stabilimenti riconosciuti per la successiva lavorazione.

Fasce produttive mensili	Importi/ton.
Per le prime 30 tonnellate del mese	1 EURO/ton
Per ogni tonnellata supplementare	
fino a 200 ton/mese	0,5 EURO/ton
da 201 a 500 ton/mese	0,4 EURO/ton
da 501 a 1.000 ton/mese	0,3 EURO/ton
da 1.001 a 2.500 ton/mese	0,25 EURO/ton
da 2.501 ton a 5.000 ton/mese	0,2 EURO/ton
oltre 5.000 ton/mese	0,15 EURO/ton
oltre 10.000 ton/mese	0,10 EURO/ton

Sezione 5 - Importi delle tariffe applicabili alla produzione e all'immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura.

Prima immissione in commercio di prodotti della pesca e dell'acquicoltura:	1 EURO/tonnellata per le prime 50 ton del mese e 0,5 EURO per ogni tonnellata supplementare
Prima vendita nel mercato del pesce:	0,5 EURO/tonnellata per le prime 50 ton del mese e 0,25 EURO per ogni tonnellata supplementare
Prima vendita in caso di mancanza o insufficienza del grado di freschezza e/o delle dimensioni, conformemente al Reg. 2406/96	1 EURO/tonnellata per le prime 50 ton del mese e 0,5 EURO per ogni tonnellata supplementare

Gli importi riscossi sulle seguenti specie, di cui all'allegato II del Reg. CE/3703/85, non devono superare i 50 EURO per partita:
Aringhe della specie Clupea harengus, Sardine della specie Sardina pilchardus, Sgombri della specie Scomber scombrus, Sgombri della specie Scomber japonicus, Sugarelli della specie Trachurus spp., Acciughe della specie Engraulis spp., Menole della specie Maena smaris, Spratto della specie Sprattus sprattus

Lavorazione di prodotti della pesca e dell'acquicoltura:	0,5 EURO/tonnellata lavorata

Sezione 6 - Stabilimenti non ricompresi nell'allegato IV sezione B del Regolamento CE n. 882/2004

Per gli stabilimenti non ricompresi nell'allegato IV sezione B Regolamento CE n.882/2004, al fine di uniformare le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali attraverso una ripartizione dei costi a livello nazionale, sono previste le tariffe di seguito riportate, calcolate su base annua, differenziate secondo una categorizzazione, calcolata in base all'entità produttiva degli stabilimenti e per fasce produttive (intese in rapporto al prodotto finito e/o alla commercializzazione)

Tipologia stabilimento (Attività prevalente ingrosso)	Fascia produttiva annua A	Fascia produttiva annua B	Fascia produttiva annua C
Prodotti e preparazioni di carne Latte trattato termicamente e prodotti lattieri (nei casi in cui non sia possibile applicare la sezione 4) Ovoprodotti	fino a 200 ton	da 201 a 1000 ton	oltre 1000 ton
Centri imballaggio uova	fino a 10.000.000 uova	da 10.000.000 a 50.000.000	oltre 50.000.000 di uova
miele	fino a 500 ton	da 501 a 1.000 ton	oltre 1.000 ton
Molluschi bivalvi vivi	fino a 10 ton	da 11 a 100 ton	oltre 100 ton
aosce di rana e lumache	fino a 10 ton	da 11 a 100 ton	oltre 100 ton
Grassi fusi di origine animale e ciccioli	fino a 100 ton	da 101 a 500 ton	oltre 500 ton
Stomaci vesciche e budella	fino a 100 ton	da 101 a 500 ton	oltre 500 ton
Gelatina e collagene	fino a 100 ton	da 101 a 500 ton	oltre 500 ton
Centri di cottura	fino a 10 ton di materie prime	da 11 a 100 ton di materie prime	oltre 100 ton di materie prime
Acque minerali e bevande analcoliche	fino a 10.000 hl	da 10.001 a 100.000 hl	oltre 100.000 hl
Integratori alimentari e prodotti dietetici	fino a 100 ton	da 101 a 500 ton	oltre 500 ton
Prodotti di iv gamma e di v gamma	fino a 500 ton	da 501 a 1.000 ton	oltre 1.000 ton
Molini industriali, pastifici, panifici e prodotti da forno industriali	fino a 500 ton	da 501 a 1.000 ton	oltre 1.000 ton
Pasticcerie industriali	fino a 100 ton	da 101 a 500 ton	oltre 500 ton
Produzione surgelati	fino a 500 ton	da 501 a 1.000 ton	oltre 1.000 ton
Conserve vegetali frutta secca e spezie	fino a 500 ton	da 501 a 1.000 ton	oltre 1.000 ton
Alimenti vegetali non considerati altrove	fino a 500 ton	da 501 a 10.000 ton	oltre 10.000 ton
Vino e bevande alcoliche	fino a 5.000 hl	da 5.001 a 50.000 hl	oltre 50.000 hl
Produzione ed imbottigliamento olii	fino a 1.000 hl	da 1.001 a 10.000 hl	oltre 10.000 hl
Caffè e the	fino a ton 500	da ton 501 a ton 1.000	oltre ton 1.000
Cioccolato e prodotti a base di latte ottenuti da materia prima trasformata	fino a 500 ton	da 500 a 1.000 ton	oltre 1.000 ton
Additivi e coloranti alimentari	fino a 100 ton	da 101 a 500 ton	oltre 500 ton
Operatori del settore alimentari operanti in mercati generali e del settore ortofrutticoli freschi Depositi alimentari Depositi alimentari per prodotti in regime di freddo e piattaforme di Distribuzione	fino a 500 ton	da 501 a 1.000 ton	oltre 1.000 ton
Stabilimenti di lavorazione del risone e del riso	fascia unica 1.500 euro		

Tariffe annue forfetarie:
- fascia A 400 euro/anno
- fascia B 800 euro/anno
- fascia C 1.500 euro/anno

Sezione 7 - Importi per attività di controllo effettuate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

In sostituzione di quanto previsto all'allegato 1, punto 4 del Decreto della salute 5 giugno 2003 sono previste le seguenti tariffe:

procedimenti di riconoscimento svolti in vece delle Regioni, compresi eventuali sopralluoghi	1500 euro
accertamenti concernenti procedimenti per l'abilitazione all'esportazione, che includono gli accertamenti mediante eventuale sopralluogo	1500 euro
accertamenti conseguenti al riscontro di carenze nel corso di controlli ispettivi o di audit	1000 euro
procedimenti di iscrizione in apposita lista di stabilimenti di Paesi terzi abilitati ad esportare in Italia prodotti alimentari	100 euro e copertura delle eventuali spese di missione
spese per le attività di monitoraggio ispettivo sugli stabilimenti iscritti in liste per l'esportazione di alimenti verso Paesi terzi; limitatamente a questa tariffa la riscossione deve essere fatta entro giugno di ogni anno dalla ASL e le somme riscosse devono essere ripartite in conformità all'articolo 7, comma 1	100 euro per stabilimento/anno;

ALLEGATO *B*

Sezione I

TARIFFE RISCOSSE DAI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA PER I CONTROLLI SANITARI UFFICIALI EFFETTUATI SU TUTTE LE MERCI E SUGLI ANIMALI VIVI DI CUI ALLA DECISIONE 275/2007 DELLA COMMISSIONE, 17 APRILE 2007, E SUI MANGIMI DI ORIGINE NON ANIMALE EX DECRETO LEGISLATIVO 25 GIUGNO 2003, N. 223

Capo I

TARIFFE APPLICABILI ALLE CARNI IMPORTATE

L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di carni è fissato a:

55 euro per partita, fino a 6 tonnellate,

e

9 euro per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure

420 euro per partita, oltre le 46 tonnellate.

Capo II

TARIFFE APPLICABILI AI PRODOTTI DELLA PESCA IMPORTATI

1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di prodotti della pesca è stabilito a:

55 euro per partita, fino a 6 tonnellate,

e

9 euro per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure

420 euro per partita, oltre le 46 tonnellate.

2. Il suddetto importo per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di prodotti della pesca trasportati come carico alla rinfusa è pari a:

600 euro per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 500 tonnellate,

1.200 euro per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 1.000 tonnellate,

2.400 euro per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 2.000 tonnellate,

3.600 euro per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca superiore a 2.000 tonnellate.

3. Nel caso di prodotti della pesca catturati nel loro habitat naturale e direttamente sbarcati da una nave battente la bandiera di un paese terzo, si applicano le disposizioni di cui all'allegato IV, sezione B, capo V, lettera *a)* del Regolamento (CE) 882/2004.

Capo III

TARIFFE APPLICABILI AI PRODOTTI A BASE DI CARNE, ALLE CARNI DI POLLAME, DI SELVAGGINA SELVATICA, DI CONIGLIO, DI SELVAGGINA DI ALLEVAMENTO, AL MIELE, A LATTE E AGLI ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DESTINATI AL CONSUMO UMANO DI CUI ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2007/275/CE DEL 17 APRILE 2007 E AI SOTTOPRODOTTI E AI MANGIMI DI ORIGINE ANIMALE.

1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui ai capi I e II, o di una partita di sottoprodotti di origine animale o di una partita di mangimi è fissata a:

55 euro per partita, fino a 6 tonnellate,

e

9 euro per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure

420 euro per partita, oltre le 46 tonnellate.

2. L'importo suddetto per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui ai capi I e II, di una partita di sottoprodotti di origine animale o di una partita di mangimi trasportati come carico alla rinfusa e pari a:

600 euro per nave, con un carico di prodotti fino a 500 tonnellate,

1.200 euro per nave, con un carico di prodotti fino a 1.000 tonnellate,

2.400 euro per nave, con un carico di prodotti fino a 2.000 tonnellate,

3.600 euro per nave, con un carico di prodotti superiore a 2.000 tonnellate.

Capo IV

TARIFFE APPLICABILI AL TRANSITO ATTRAVERSO LA COMUNITÀ DI MERCI E DI ANIMALI VIVI

L'importo delle tariffe per il controllo sanitario ufficiale del transito di merci e di animali vivi attraverso la Comunità è fissato a un livello minimo di 30 EURO, maggiorato di 20 EURO per quarto d'ora di lavoro svolto da ogni addetto.

Capo V

TARIFFE APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE DI ANIMALI VIVI

1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di animali vivi è fissata:

a) per bovini, equini, suini, ovini, caprini, volatili da cortile, conigli e piccola selvaggina di penna o di pelo e per i seguenti mammiferi terrestri: cinghiali e ruminanti, a:

55 euro per partita, fino a 6 tonnellate,

e

9 euro per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure

420 euro per partita, oltre le 46 tonnellate;

b) per gli animali di altre specie, al costo effettivo dell'ispezione per capo o per tonnellata importata, a:

55 euro per partita, fino a 46 tonnellate, oppure

420 euro per partita, oltre le 46 tonnellate.

Capo VI

TARIFFE APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE DI MANGIMI DI ORIGINE NON ANIMALE

1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di mangimi di origine non animale è fissata in:

55 euro per partita, fino a 60 tonnellate,

0,9 euro per tonnellata successiva , fino a 460 tonnellate

e a un massimo di 420 euro oltre le 460 tonnellate.

Sezione II

CAPO I

TARIFFE RISCOSSE DAGLI UFFICI DI SANITÀ MARITTIMA AEREA E DI FRONTIERA

Tariffe applicabili all'importazione di alimenti di origine non animale, alimenti destinati ad un'alimentazione particolari, integratori alimentari, alimenti arricchiti, novel food, materiali destinati a venire a contatto con alimenti.

1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di alimenti di origine non animale, alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, integratori alimentari, alimenti arricchiti, novel food, materiali destinati a venire a contatto con alimenti è fissata in:

63,30 euro per partita per i materiali destinati a venire a contatto con alimenti

55 euro per partita, fino a 60 tonnellate,

0,9 euro per tonnellata successiva, fino a 460 tonnellate,

e a un massimo di 420 euro oltre le 460 tonnellate.

Capo II

TARIFFE APPLICABILI AL TRANSITO ATTRAVERSO LA COMUNITÀ DI MERCI E RILASCIO DEL DOCUMENTO COMUNE

L'importo delle tariffe per il controllo ufficiale del transito di merci attraverso la Comunità, compreso il rilascio del documento comune, è fissato a un livello minimo di 30 EURO, maggiorato di 20 EURO per quarto d'ora di lavoro svolto da ogni addetto.

ALLEGATO *C*

Sezione I

COSTO ORARIO DEL SERVIZIO

Sulla base di valutazioni effettuate tenendo conto dei criteri enunciati all'allegato VI del Regolamento CE/882/2004, il costo orario del servizio prestato dal personale del Servizio Sanitario Nazionale è di in euro 50,00.

Sulla base dei medesimi criteri, il costo orario del servizio prestato dal personale degli Uffici periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per effettuare i controlli sanitari ufficiali di cui all'articolo 1 del presente decreto, viene calcolato in euro 50,00.

Sezione II

FASCIA ORARIA ORDINARIA DI APERTURA DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Per le finalità di cui al presente decreto, la fascia oraria ordinaria di apertura degli uffici è determinata in conformità a quanto stabilito per gli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte dirette, nell'articolo 1, commi 1 e 4, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, e successive modificazioni.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE)

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 2008, n. 56, supplemento ordinario:

«Art. 27 *(Delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo relativo al rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 1, un decreto legislativo per disciplinare le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *g)*, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che la determinazione delle tariffe sia individuata tenendo conto dei criteri indicati nell'art. 27 del regolamento (CE) n. 882/2004;

b) porre a totale carico degli operatori del settore alimentare, dei mangimi e di quello zootecnico il costo derivante dai controlli supplementari previsti dall'art. 28 del regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, si applicano, ove di misura superiore a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 882/2004, le tariffe fissate dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, o quelle eventualmente rideterminate con disposizione regionale, ai fini dell'integrale copertura dei costi effettivi del servizio prestato.».

— Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 1993, n. 28, supplemento ordinario.

— La direttiva 89/608/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 2 dicembre 1989 n. L. 351.

— Il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 dicembre 1998, n. 293.

— La direttiva 93/118/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 34 del 31 dicembre 1993.

— La direttiva 96/43/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 162 del 1° luglio 1996.

— La direttiva 85/73/CEE è pubblicata nella G.U.C.E 5 febbraio 1985 n. L. 32. *(Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali).*

— L'art. 4, comma, 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 maggio 1999, n. 105, così recita:

«Art. 4 *(Procedura per il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari)*. — 1.-2. *(Omissis)*.

3. La domanda per ottenere il riconoscimento di cui all'art. 2, comma 2, lettere *b), c), d), e)* ed *f)* e di cui all'art. 3 deve essere presentata alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio.».

— Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, (Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 aprile 2000, n. 82.

— Il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 2003, n. 194, supplemento ordinario.

— Il Regolamento (CE) n. 882/2004 è pubblicato nella G.U.U.E. 28 maggio 2004, n. L 191.

— La decisione del 17 aprile 2007, n. 275 è pubblicata nella G.U.C.E. 4 maggio 2007, n. L. 116.

Note agli articoli: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 13:

— Per il Regolamento (CE) n. 882/2004, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il Regolamento (CE) 882/2004, si veda nelle note alle premesse.

— Il Regolamento (CE) 854/2004 è pubblicato nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L. 139.

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 concernenti le Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta 10 giugno 2003, n. 132, così recita:

«Art. 8 *(Attuazione dell'art. 120 della Costituzione sul potere sostitutivo)*. — 1. Nei casi e per le finalità previsti dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'art. 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi comuni, province o città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'art. 120 della Costituzione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni o alla Conferenza Stato-città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

Note all'art. 17:

Il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, abrogato dal presente decreto, recava:

«Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale.».

08G0215

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ORDINANZA 3 dicembre 2008.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3719).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, n. 3642 del 2008, art. 15, n. 3652 del 2008, art. 6, n. 3663 del 2008, n. 3669 del 17 aprile, art. 1, n. 3698 del 29 agosto 2008, n. 3704, n. 3707 e 3710 del 2008;

Viste le note dell'Ufficio Sherpa G8 datate 28 luglio 2008 e 12 novembre 2008;

Vista la nota del 14 novembre 2008, con cui il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha comunicato che nella seduta del 13 novembre 2008 la medesima Conferenza ha approvato la proposta di norma da inserire in una ordinanza di protezione civile finalizzata a costituire il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale centrale unica d'acquisto per la realizzazione della Colonna mobile nazionale di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Cagliari colpito dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008, la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008;

Visto, in particolare, quanto stabilito all'art. 10, comma 3, della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del sisma verificatosi il 27 maggio 2006 nella Repubblica Indonesiana e la successiva ordinanza di protezione civile n. 3526 del 27 maggio 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese per i «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008» e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3565 del 16 febbraio 2007 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti alla dichiarazione di "grande evento" nel territorio della provincia di Varese per garantire il regolare svolgimento dei "Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008"»;

Vista la nota del 30 ottobre 2008 del Presidente del Comitato organizzatore Varese 2008;

Vista la richiesta formulata dal sindaco di Varese in occasione di una apposita riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2008;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2008 n. 172, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale»;

Viste le ordinanza di protezione civile emanate per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania, nonché, da ultimo, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3715 del 19 novembre 2008, recante disposizioni urgenti di protezione civile per incrementare le attività di raccolta differenziata, conferimento nonché smaltimento di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio nel territorio della regione Campania;

Ritenuta la necessità di provvedere ad apportare ulteriori modifiche ed integrazioni al sopra citato quadro normativo al fine di accelerare le iniziative dirette al superamento del contesto emergenziale in atto nella regione Campania;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prof. Gian Michele Calvi, nominato soggetto attuatore di cui all'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2008, n. 3710, esplica la propria attività relativamente alle opere ed agli interventi da realizzare nelle isole di La Maddalena e Caprera, funzionali allo svolgimento del Vertice G8, da individuarsi con provvedimento del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2007, n. 3629.

2. Per la realizzazione degli ulteriori interventi complementari, relativi al Vertice G8, il Commissario delegato si avvale del coordinatore della struttura di missione unificata di cui all'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 n. 3684.

3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al coordinatore ivi citato, sulla quale possono essere trasferiti, in deroga alle vigenti norme in materia di contabilità speciale, fondi giacenti sulla contabilità speciale n. 5123, intestata al soggetto attuatore di cui al comma 1.

4. Per l'attuazione degli interventi previsti dai commi 1, 2 e 3 si provvede anche mediante i poteri derogatori previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citate nelle premesse, ed in particolare dalle ordinanze n. 3629 del 20 novembre 2007, n. 3642 del 16 gennaio 2008, n. 3663 del 19 marzo 2008, n. 3669 del 17 aprile 2008, n. 3684 del 13 giugno 2008 e n. 3696 del 4 agosto 2008.

5. Per le attività concernenti il «processo di Heiligendamm» è autorizzata, nei limiti della effettiva disponibilità di fondi e fermo restando lo svolgimento delle attività attribuite all'Ufficio Sherpa G8, la corresponsione all'OCSE di contributi fino ad un massimo di € 500.000,00 per l'anno 2008 ed € 1.000.000,00 per l'anno 2009, a valere sui fondi assegnati alla contabilità speciale n. 5124 aperta per il medesimo Ufficio.

6. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2007, n. 3629, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

«3-*ter*. L'Ufficio di cui al comma 1 si avvale altresì di un dirigente di seconda fascia del ruolo dei referendari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al quale è attribuita la retribuzione di parte variabile nella fascia massima prevista per le funzioni dirigenziali non generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con compiti di studio e ricerca su temi economici internazionali di interesse per la preparazione della Presidenza italiana del Vertice G8. I relativi oneri gravano sui fondi assegnati alla contabilità speciale n. 5124 aperta per il medesimo Ufficio».

7. Al fine di realizzare gli interventi di adeguamento e ristrutturazione dell'ospedale di La Maddalena, correlati al grande evento della Presidenza italiana del G8, il Soggetto attuatore di cui all'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3710 del 31 ottobre 2008 provvede, in termini di somma urgenza, ad attivare le conseguenti iniziative con le modalità previste dall'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008, avvalendosi delle risorse finanziarie pari ad euro 1.500.000,00 e rese disponibili dall'ASL Olbia con nota protocollo 54968 del 6 novembre 2008 sugli stanziamenti di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988, da trasferire sulla contabilità speciale n. 5123 intestata al medesimo soggetto attuatore.

8. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008, n. 3663, dopo le parole «dell'importanza mondiale del G8» è aggiunto il seguente periodo: «in deroga all'art. 43, commi 3, 4 e 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Art. 2.

1. In relazione all'esigenza di dotare il sistema nazionale e regionale di protezione civile di una colonna mobile di pronto intervento, per l'assistenza delle popolazioni, in caso di emergenze, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a procedere all'espletamento di procedure unitarie di acquisizione dei beni che costituiscono il primo modulo delle colonne mobili regionali destinate a comporre quella nazionale.

2. I beni acquisiti con le modalità di cui al comma 1 sono trasferiti in proprietà alle regioni e da queste utilizzate in conformità alle modalità previste nelle «Procedure di attivazione della colonna mobile nazionale delle regioni».

3. Agli oneri relativi all'attuazione del presente articolo, quantificati in € 22.318.900,00 si provvede:

quanto ad € 15.033.700,00 a valere sulle risorse del «Fondo per la protezione civile», che presenta le occorrenti disponibilità;

quanto € 7.285.200,00, pari al 5% dell'annualità 2006 del «Fondo regionale della protezione civile», di cui all'art. 138, commi 16 e 17, della legge 22 dicembre 2000, n. 388, a valere sulla annualità 2008 del medesimo Fondo, che il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trattenere.

4. Le regioni potranno destinare ulteriori risorse, provenienti dai propri bilanci, per il potenziamento dei mezzi e materiali necessari all'implementazione delle colonne mobili regionali, all'uopo avvalendosi delle condizioni economiche ottenute dal Dipartimento della protezione civile con le procedure di acquisizione di cui al comma 1, che costituiscono procedure di acquisizione quadro.

Art. 3.

1. Per la conclusione delle iniziative poste ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, le economie derivanti dalle assegnazioni delle risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'art. 1, comma 101, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono destinate, rispettivamente nella misura del 50% al comune di Varese ed al Comitato organizzatore Varese 2008.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3526 del 27 maggio 2006 è incrementata di euro 293.938,02, con oneri da porre a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle molteplici emergenze in atto sul territorio nazionale, le disposizioni di cui all'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli assetti organizzativi, dirigenziali e non, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a decorrere dal 30 settembre 2008.

3. Alle deroghe previste dal comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008, è aggiunta infine la seguente: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 7.».

Art. 5.

1. Le somme percepite dalle associazioni di volontariato, iscritte all'albo regionale e nazionale della protezione civile, a titolo di indennizzo per il conferimento di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, ai sensi degli articoli 1 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3715 del 19 novembre 2008, sono vincolate al finanziamento di attività proprie delle medesime associazioni.

2. Allo scopo di incentivare il conferimento di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio da parte dei soggetti indicati dall'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2008, n. 3715, le piattaforme convenzionate con il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e con i Consorzi di filiera, individuate ed attrezzate ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3715/2008, possono, anche in deroga alle autorizzazioni in essere nonché alla vigente normativa, ricevere, stoccare temporaneamente e trasportare, presso i centri di recupero e smaltimento autorizzati, tutte le tipologie di rifiuti di imballaggi, predisponendo le occorrenti misure di salvaguardia della salute e dell'ambiente.

3. Gli imballaggi usati e i rifiuti di imballaggio conferiti presso le piattaforme di cui al precedente comma dai soggetti indicati dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2008, n. 3715 costituiscono materiali prodotti da parte dei Comuni di residenza dei singoli conferitori.

4. I dati relativi a tali quantità di materiali, da calcolarsi separatamente rispetto alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta da ciascun comune della regione Campania attraverso proprie iniziative, si computano ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 11, comma 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono comunicati dal Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) al Sottosegretario di Stato al fine del monitoraggio della raccolta differenziata ai sensi dell'art. 11, comma 4, del citato decreto.

5. Al fine di promuovere ed incentivare la raccolta differenziata nei comuni della regione Campania con più di 50.000 abitanti, il Sottosegretario di Stato, avvalendosi del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e dei Consorzi di filiera provvede, limitatamente alla seconda e terza domenica del mese di dicembre 2008, a porre in essere tutte le iniziative necessarie ad attivare, d'intesa con i comuni interessati, punti di raccolta nelle piazze all'uopo individuate, per il conferimento di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggi da parte dei cittadini, in deroga alla normativa vigente, adottando tutte le misure necessarie per la salvaguardia della salute e dell'ambiente.

6. Tenuto conto della straordinaria necessità ed urgenza del contesto emergenziale nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania, il Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania adotta tutte le iniziative volte, in un quadro coerente con l'esigenza del definitivo superamento dell'emergenza rifiuti in Campania, alla realizzazione del termovalorizzatore nel territorio del Comune di Napoli a norma dell'art. 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, comprese quelle afferenti alle attività di progettazione, esecuzione e gestione del termovalorizzatore. A tal fine, il Sottosegretario di Stato è autorizzato a concludere operazioni di partenariato pubblico e privato come definite dall'art. 3, comma 15-*ter* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, anche avvalendosi di società a capitale interamente pubblico in qualità di soggetti promotori a norma dell'art. 153 del decreto legislativo medesimo.

7. Ai fini della definizione dell'*iter* procedurale tecnico-amministrativo volto alla realizzazione del termovalorizzatore di Napoli, il Sottosegretario di Stato è autorizzato a promuovere la conclusione di appositi accordi di programma, da stipularsi ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'individuazione di idonei soggetti dotati dei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, necessari per l'affidamento dell'opera.

8. In relazione all'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, con l'attivazione immediata dei siti di cui al comma 3 per le successive fasi di gestione dei rifiuti ivi conferiti, nelle more dell'evasione degli incombenti di cui al medesimo comma 3 riguardo alle occorrenti determinazioni autorizzative, i Commissari *ad acta* delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, nominati ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008, svolgono attività di coordinamento e controllo della gestione dei siti medesimi, presso i quali sono conferiti i cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi rimossi da aree pubbliche o private.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A09328

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Dacef (Zimbilschi) Mioara, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Dacef (Zimbilschi) Mioara, nata a Tulcea (Romania) il 29 ottobre 1969, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di «Psiholog» conseguito in Romania;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo accademico quadriennale «Licentiat in Psihologie - Profilul Sociapsihopedagogie - Specializarea Psihologie» conseguito presso l'«Universitatea din Bucaresti» nella sessione di giugno 2000 e del titolo accademico «dottore in scienze tecn.psic.ind., i serv. E com. nella classe 34 -Scienze e Tecniche Psicologiche», conseguita presso l'«Università degli studi di Torino»;

Preso atto che l'istante è iscritta presso il «Colegiul Psihologilor din Romania specialitatea Psihologie clinica forma de atestare: Autonom» dal 21 aprile 2008 n. 85;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 18 luglio 2008;

Visto il conforme rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Dacef (Zimbilschi) Mioara, nata a Tulcea (Romania) il 29 ottobre 1969, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A - e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Roma, 24 novembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A09363

DECRETO 24 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Celico Marcela Alejandra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo e all'attività di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Celico Marcela Alejandra, nata l'11 gennaio 1967 a Buenos Aires, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento dei titoli professionali di «psicologo» e di «psicoterapeuta» conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Psicologo» e dell'attività di «Psicoterapeuta» in Italia;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciada en Psicologia» conseguito presso la «Universidad de Buenos Aires» in data 30 aprile 1998;

Preso atto che l'istante è in possesso della «matricula» n. 26518 rilasciata dal «Ministerio de Salud» in data 21 aprile 2008;

Preso atto della documentazione comprovante esperienza professionale nel campo della psicoterapia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18 luglio 2008;

Sentito il rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella conferenza sopra citata;

Ritenuto che la sig.ra Celico abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e dell'attività di psicoterapeuta come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Celico Marcela Alejandra, nata l'11 gennaio 1967 a Buenos Aires, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A e all'attività di «psicoterapeuta».

Roma, 24 novembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A09364

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 11 settembre 2008.

Dismissione dei beni del demanio militare aeronautico dell'aeroporto di Verona Villafranca.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

E IL

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni;

Visti la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa e il regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 300 del 1999, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 85 del 2008, convertito dalla legge n. 121 del 2008, il quale prevede che al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 9 novembre 2004, n. 265, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile e delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, recante norme di revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;

Visto in particolare, il terzo comma dell'art. 693 del codice della navigazione, il quale prevede che «I beni del demanio militare aeronautico, non più funzionali ai fini militari e da destinare alla aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e trasferiti al demanio aeronautico civile per l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC ed il successivo affidamento in concessione»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante l'istituzione dell'Ente nazionale della navigazione civile (ENAC) e, in particolare l'art. 8, comma 2, il quale prevede che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministro del tesoro e delle finanze, vengono assegnati all'ENAC, in uso gratuito, i beni del demanio aeroportuale per il successivo affidamento dei beni medesimi ai gestori aeroportuali;

Visto il «Protocollo di intesa propedeutico a specifici accordi di programma» del 14 ottobre 2004, tra i Ministri della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, finalizzato al trasferimento al Demanio statale, ramo trasporti - aviazione civile - di aeroporti o sedimi aeroportuali, allo stato iscritti nel demanio della difesa;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 25 gennaio 2008, recante atto di indirizzo relativo agli aeroporti militari a doppio uso militare-civile (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 57 del 7 marzo 2008);

Ravvisata la necessità di dare applicazione al disposto del citato terzo comma dell'art. 693 del codice della navigazione, con l'individuazione dei beni del demanio militare aeronautico non più funzionali ai fini militari da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo;

Ravvisata la necessità di dare contestuale attuazione al disposto del richiamato art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 250 del 1997, ai fini del contemporaneo trasferimento al demanio aeronautico civile per l'assegnazione gratuita all'ENAC e il successivo affidamento in concessione dei beni del demanio aeronautico militare individuati ai sensi del richiamato art. 693, terzo comma, del codice della navigazione, per mantenere la necessaria continuità della gestione del traffico civile aeroportuale;

Visto il verbale del Ministero della difesa, Gabinetto del Ministro, recante il resoconto della riunione tenutasi in data 15 luglio 2008, del Gruppo di lavoro di vertice composto dai rappresentanti dei Ministeri della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, nonché degli Enti interessati, che hanno analizzato la dismissione dei beni, in particolare, del compendio aeroportuale di Verona Villafranca;

Vista la determinazione dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, assunta con foglio n. MDAAVSMA 57580 del

25 luglio 2008, confermata dallo Stato Maggiore della Difesa, con foglio n. 141/3456/4665.5 del 30 luglio 2008, circa il cessato interesse, ai fini militari, dei beni individuati nel progetto di dismissione appartenenti al compendio aeroportuale di Verona Villafranca;

Vista la determinazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assunta con nota n. M_TRA/TRAER/003686 del 24 luglio 2008, circa l'effettiva strumentalità ai fini del trasporto aereo degli stessi beni descritti nel richiamato progetto di dismissione;

Considerato che dalla data di perfezionamento del presente decreto ha immediato inizio il procedimento per il transito dei servizi di navigazione aerea dall'Aeronautica militare all'ENAV SpA, con le modalità previste dall'annesso tecnico al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. I beni del demanio militare aeronautico dell'aeroporto di Verona Villafranca individuati e descritti nell'annesso tecnico e relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, dichiarati non più funzionali ai fini militari, sono destinati all'aviazione civile con trasferimento al demanio aeronautico civile (demanio pubblico dello Stato - ramo trasporti - aviazione civile) nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data del presente decreto, in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo civile.

2. I beni trasferiti ai sensi del comma 1, sono assegnati, contestualmente, in uso gratuito all'ENAC, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

Art. 2.

1. L'aeroporto di Verona Villafranca assume, dalla data del presente decreto, lo stato giuridico di aeroporto civile appartenente allo Stato, aperto al traffico civile.

2. I servizi di assistenza per la navigazione aerea sono garantiti dall'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) S.p.A., in applicazione della normativa vigente, nonché di quanto previsto dall'annesso tecnico di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2008

Il Ministro della difesa
LA RUSSA

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2008
Ministeri istituzionali, Difesa, registro n. 11, foglio n. 239.

08A09305

DECRETO 11 settembre 2008.

Dismissione dei beni del demanio militare aeronautico dell'areoporto «A. Papola» di Brindisi Casale.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni;

Visti la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa e il regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 300 del 1999, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 85 del 2008, convertito dalla legge n. 121 del 2008, il quale prevede che al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 9 novembre 2004, n. 265, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile e delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, recante norme di revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;

Visto in particolare, il terzo comma dell'art. 693 del codice della navigazione, il quale prevede che «I beni del demanio militare aeronautico, non più funzionali ai fini

militari e da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e trasferiti al demanio aeronautico civile per l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC ed il successivo affidamento in concessione»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante l'istituzione dell'Ente nazionale della navigazione civile (ENAC) e, in particolare l'art. 8, comma 2, il quale prevede che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministro del tesoro e delle finanze, vengono assegnati all'ENAC, in uso gratuito, i beni del demanio aeroportuale per il successivo affidamento dei beni medesimi ai gestori aeroportuali;

Visto il «Protocollo di intesa propedeutico a specifici accordi di programma» del 14 ottobre 2004, tra i Ministri della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, finalizzato al trasferimento al Demanio statale, ramo trasporti - aviazione civile - di aeroporti o sedimi aeroportuali, allo stato iscritti nel demanio della difesa;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 25 gennaio 2008 recante atto di indirizzo relativo agli aeroporti militari a doppio uso militare-civile (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 57 del 7 marzo 2008);

Ravvisata la necessità di dare applicazione al disposto del citato terzo comma dell'art. 693 del codice della navigazione, con l'individuazione dei beni del demanio militare aeronautico non più funzionali ai fini militari da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo;

Ravvisata la necessità di dare contestuale attuazione al disposto del richiamato art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 250 del 1997, ai fini del contemporaneo trasferimento al demanio aeronautico civile per l'assegnazione gratuita all'ENAC e il successivo affidamento in concessione dei beni del demanio aeronautico militare individuati ai sensi del richiamato art. 693, terzo comma, del codice della navigazione, per mantenere la necessaria continuità della gestione del traffico civile aeroportuale;

Visto il verbale del Ministero della difesa, Gabinetto del Ministro, recante il resoconto della riunione tenutasi in data 15 luglio 2008, del Gruppo di lavoro di vertice composto dai rappresentanti dei Ministeri della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, nonché degli Enti interessati, che hanno analizzato la dismissione dei beni, in particolare, del compendio aeroportuale «A.Papola» di Brindisi Casale;

Vista la determinazione dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, assunta con foglio n. MD AAVSMA 57582 del 25 luglio 2008, confermata dallo Stato Maggiore della Difesa, con foglio n. 141/3456/4665.5 del 30 luglio 2008, circa il cessato interesse, ai fini militari, dei beni individuati nel progetto di dismissione appartenenti al compendio aeroportuale «A.Papola» di Brindisi Casale;

Vista la determinazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assunta con nota n. M_TRA/TRAER/003685 del 24 luglio 2008, circa l'effettiva strumentalità ai fini del trasporto aereo degli stessi beni descritti nel richiamato progetto di dismissione;

Considerato che dalla data di perfezionamento del presente decreto ha immediato inizio il procedimento per il transito dei servizi di navigazione aerea dall'Aeronautica militare all'ENAV S.p.A., con le modalità previste dall'annesso tecnico al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. I beni del demanio militare aeronautico dell'aeroporto «A.Papola» di Brindisi Casale, individuati e descritti nell'annesso tecnico e relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, dichiarati non più funzionali ai fini militari, sono destinati all'aviazione civile con trasferimento al demanio aeronautico civile (demanio pubblico dello Stato - ramo trasporti - aviazione civile) nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data del presente decreto, in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo civile.

2. I beni trasferiti ai sensi del comma 1, sono assegnati, contestualmente, in uso gratuito all'ENAC, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

Art. 2.

1. L'aeroporto «A.Papola» di Brindisi Casale assume, dalla data del presente decreto, lo stato giuridico di aeroporto civile appartenente allo Stato, aperto al traffico civile.

2. I servizi di assistenza per la navigazione aerea sono garantiti dall'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) S.p.A., in applicazione della normativa vigente, nonché di quanto previsto dall'annesso tecnico di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2008

Il Ministro della difesa
LA RUSSA

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2008
Ministeri istituzionali, Difesa, registro n. 11, foglio n. 238.

08A09303

DECRETO 11 settembre 2008.

Dismissione dei beni del demanio militare aeronautico dell'areoporto «Sant'Angelo» di Treviso.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRSPORTI

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni;

Visti la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa e il regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 300 del 1999, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 85 del 2008, convertito dalla legge n. 121 del 2008, il quale prevede che al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 9 novembre 2004, n. 265, di conversione, con modificazioni, decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti settore dell'aviazione civile e delega al Governo per l'emanazione disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, recante norme di revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;

Visto in particolare, il terzo comma dell'art. 693 del codice della navigazione, il quale prevede che «I beni dei demanio militare aeronautico, non più funzionali ai fini militari e da destinare alla aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e trasferiti al demanio aeronautico civile per l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC ed il successivo affidamento in concessione»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante l'istituzione dell'Ente nazionale della navigazione civile (ENAC) e, in particolare l'art. 8, comma 2, il quale prevede che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministro del tesoro e delle finanze, vengono assegnati all'ENAC, in uso gratuito, i beni del demanio aeroportuale per il successivo affidamento dei beni medesimi ai gestori aeroportuali;

Visto il «Protocollo di intesa propedeutico a specifici accordi di programma» del 14 ottobre 2004, tra i Ministri della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, finalizzato al trasferimento al demanio statale, ramo trasporti - aviazione civile - di aeroporti o sedimi aeroportuali, allo stato iscritti nel demanio della difesa;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 25 gennaio 2008, recante atto di indirizzo relativo agli aeroporti militari a doppio uso militare-civile (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 57 del 7 marzo 2008);

Ravvisata la necessità di dare applicazione al disposto del citato terzo comma dell'art. 693 del codice della navigazione, con l'individuazione dei beni del demanio militare aeronautico non più funzionali ai fini militari da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo;

Ravvisata la necessità di dare contestuale attuazione al disposto del richiamato art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 250 del 1997, ai fini del contemporaneo trasferimento al demanio aeronautico civile per l'assegnazione gratuita all'ENAC e il successivo affidamento in concessione dei beni del demanio aeronautico militare individuati ai sensi del richiamato art. 693, terzo comma, del codice della navigazione, per mantenere la necessaria continuità della gestione del traffico civile aeroportuale;

Visto il verbale del Ministero della difesa, Gabinetto del Ministro, recante il resoconto della riunione tenutasi in data 15 luglio 2008, del Gruppo di lavoro di vertice composto dai rappresentanti dei Ministeri della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, nonché degli Enti interessati, che hanno analizzato la dismissione dei beni, in particolare, del compendio aeroportuale Sant'Angelo di Treviso;

Vista la determinazione dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, assunta con foglio n. MD AAVSMA 57581 del 25 luglio 2008, confermata dallo Stato Maggiore della difesa, con foglio n. 141/3456/4665.5 del 30 luglio 2008, circa il cessato interesse, ai fini militari, dei beni individuati nel progetto di dismissione appartenenti al compendio aeroportuale Sant'Angelo di Treviso;

Vista la determinazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assunta con nota n. M_TRA/TRAER/003687 del 24 luglio 2008, circa l'effettiva strumentalità ai fini del trasporto aereo degli stessi beni descritti nel richiamato progetto di dismissione;

Considerato che dalla data di perfezionamento del presente decreto ha immediato inizio il procedimento per il transito dei servizi di navigazione aerea dall'Aeronautica militare all'ENAV S.p.A., con le modalità previste dall'annesso tecnico al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. I beni del demanio militare aeronautico dell'aeroporto Sant'Angelo di Treviso, individuati e descritti nell'annesso tecnico e relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, dichiarati non più funzionali ai fini militari, sono destinati all'aviazione civile con trasferimento al demanio aeronautico civile (demanio pubblico dello Stato – ramo trasporti — aviazione civile) nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data del presente decreto, in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo civile.

2. I beni trasferiti ai sensi del comma 1, sono assegnati, contestualmente, in uso gratuito all'ENAC, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

Art. 2.

1. L'aeroporto Sant'Angelo di Treviso assume, dalla data del presente decreto, lo stato giuridico di aeroporto civile appartenente allo Stato, aperto al traffico civile.

2. I servizi di assistenza per la navigazione aerea sono garantiti dall'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) S.p.A., in applicazione della normativa vigente, nonché di quanto previsto dall'annesso tecnico di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2008

Il Ministro della difesa
LA RUSSA

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti 11 novembre 2008
Ministeri istituzionali, Difesa, registro n. 11, foglio n. 237.

08A09304

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 novembre 2008.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 94 e 367 giorni, relativi all'emissione del 14 novembre 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visti i decreti n. 103985 e n. 103986 del 6 novembre 2008, che hanno disposto per il 14 novembre 2008 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 94 e 367 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 dei menzionati decreti n. 103985 e n. 103986 del 6 novembre 2008 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 novembre 2008;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 novembre 2008 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,276 per i B.O.T. a 94 giorni e a 97,383 per i B.O.T. a 367 giorni.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 99,338 ed a 99,022 per i B.O.T. a 94 giorni, a 97,619 ed a 96,432 per i B.O.T. a 367 giorni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2008

p. Il direttore generale: CANNATA

08A09327

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 ottobre 2008.

Deposito telematico delle istanze connesse alle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, alle domande di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa nonché ai titoli di proprietà industriale concessi.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione,

la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, così come modificato dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;

Vista la deliberazione n. 42 del 13 dicembre 2001 dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, recante le regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali ai sensi dell'art. 6, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 2000;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 171, relativo al regolamento recante la nuova modulistica per la presentazione e la verbalizzazione delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni e modelli e marchi nazionali, prevede, all'art. 1, che le domande, redatte in conformità ai moduli disponibili presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sulla rete Internet, al sito del Ministero delle attività produttive, siano depositate su moduli cartacei, compilati a macchina;

Vista la circolare n. 453 del 22 dicembre 2003 del Ministero delle attività produttive con la quale è stato precisato che la compilazione a macchina include, nel suo significato, anche la compilazione mediante apparecchiature informatiche;

Vista la convenzione del 7 aprile 2003, conclusa tra il Ministero delle attività produttive e l'Unioncamere, che, in collaborazione con la società di informatica delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (InfoCamere s.c.p.a.), si impegna a sviluppare una procedura informatica che consenta, per via telematica, il deposito degli atti brevettuali, dei relativi seguiti nonché la trasmissione degli stessi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, utilizzando, per svolgimento di tali attività la firma digitale;

Vista la circolare n. 459 del 28 settembre 2004 del Ministero delle attività produttive recante le disposizioni in materia di deposito, per via telematica, delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni e modelli, domande di registrazione per marchi d'impresa;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, successivamente indicato come codice ed in particolare l'art. 147, comma 1;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice della digitalizzazione della pubblica amministrazione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, che disciplina l'utilizzo della posta elettronica certificata e il decreto ministeriale 2 novembre 2005, recante le regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'art. 4, comma 1 , del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280;

Visto l'art. 1, comma 352, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006);

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 10 aprile 2006, recante le norme per il deposito telematico delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità nonché di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa;

Ritenuto opportuno dare attuazione alla procedura di deposito, per via telematica, delle istanze connesse alle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, alle domande di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa nonché ai titoli di proprietà industriale concessi;

Preso atto che la trasmissione dei documenti all'Ufficio italiano brevetti e marchi avviene mediante l'utilizzo della firma digitale secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, per la garanzia e la certezza dell'origine e della non alterabilità;

Decreta:

Art. 1.

Deposito telematico

1. Il deposito delle istanze, in formato non cartaceo, connesse alle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, alle domande di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa nonché ai titoli di proprietà industriale concessi, può essere effettuato, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, per via telematica mediante il collegamento al sito web telemaco.infocamere.it con le modalità di cui al successivo art. 2.

2. Il deposito delle istanze di cui al comma 1 in formato cartaceo, al quale si continua ad applicare la normativa vigente, deve essere effettuato direttamente presso uno degli uffici di cui all'art. 147 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. L'ufficio ricevente il deposito in formato cartaceo provvede alla trasformazione della documentazione in formato elettronico, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 2.

Effetti e modalità di effettuazione del deposito telematico

1. Il deposito telematico esplica gli stessi effetti di cui al precedente art. 1 , comma 2, se eseguito con le modalità tecniche di cui all'allegato 1.

2. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale secondo gli importi e le modalità indicati al comma 1-*quater*, art. 1 , della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, così come introdotto dal decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella

legge 31 marzo 2005, n. 43, fermo restando quanto previsto al comma 352, art. 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. La gestione dei pagamenti di imposte e diritti di segreteria, connessi alla domanda trasmessa per via telematica, viene effettuata utilizzando il servizio di rete predisposto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 3.

Orario

1. Il deposito telematico può essere svolto dall'utente anche fuori dell'orario di sportello degli uffici di cui all'art. 147 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 4.

Compiti dell'ufficio ricevente

1. L'ufficio che riceve il deposito telematico attiva la procedura di verifica del corretto invio del deposito nonché del relativo ricevimento e comunica al depositante l'avvenuta ricezione notificando, altresì, il numero di protocollo informatico.

2. L'ufficiale rogante redige il verbale, nel rispetto della normativa vigente, assegnando il numero e la data di deposito, coincidente con quella di ricezione, ed apponendo la propria firma digitale; comunica, altresì, al depositante il numero e la data di deposito nonché invia copia del verbale, se questa è richiesta.

3. L'ufficio ricevente invia la domanda all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine previsto dall'art. 147 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Roma, 24 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO *1*

La procedura di deposito telematico, che può essere eseguita esclusivamente da chi preventivamente si è registrato mediante collegamento al sito «webtelemaco.infocamere.it», prevede le fasi che di seguito vengono descritte:

fase 1 - predisposizione della/e istanza/e:

a) redazione del modulo dell'istanza in formato elettronico conforme allo «Schema XML» (W3C XML Schema 1.0) che definisce la struttura del documento in formato XML ed è disponibile sul sito internet: www.uibm.gov.it;

b) redazione della documentazione, prevista dalla normativa vigente, prodotta fin dall'origine elettronicamente in formato elettronico PDF o trasformata elettronicamente tramite scansione in formato PDF contenente le immagini in bianco e nero o a colori con risoluzione di 300 dpi;

c) apposizione della propria firma digitale su ciascun documento;

fase 2 - deposito dell'istanza:

a) collegamento al sito di cui sopra;

b) apertura di una sessione di deposito per ciascuna istanza;

c) allegazione del modulo XML e della documentazione precedentemente predisposta;

d) selezione di uno degli uffici on line indicati nel sito;

e) invio della istanza completa di allegati.

08A09293

DECRETO 12 novembre 2008.

Scioglimento della società cooperativa «La Floricola Travianese soc. coop. a r.l.», in Taviano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la relazione della mancata revisione del 12 novembre 2007 del revisore incaricato dalla Unione Nazionale Cooperative Italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «La Floricola Tavianese soc. coop. a r.l.» con sede in Taviano (Lecce) Contrada Trappeto Grosso, costituita in data 6 aprile 1987, REA n. 150700 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Alessandro Cacciapuoti, nato a Bari l'8 ottobre 1979, residente in Bari, via Egnatia n. 15, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09301

DECRETO 12 novembre 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Bolle di sapone società cooperativa», in Parma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di revisione del 12 dicembre 2006, effettuata dal revisore incaricato dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Bolle di sapone società cooperativa» con sede in Parma, già sede in Montecchio Emilia (Reggio Emilia), costituita in data 17 febbraio 2000, con atto a rogito del notaio dott.ssa Valentina Rubertelli di Reggio Emilia, n. REA PR-233029 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Gian Maria Borlenghi, nato a Parma il 20 gennaio 1961, residente in Parma, via dei Mille n. 96, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09302

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Qeleshi Shkembi Kozeta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Qeleshi Shkembi Kozeta ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere, conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2004, presso l'Università degli studi «Fan S. Noli» di Korce (Albania) dalla sig.ra Qeleshi Shkembi Kozeta nata a Korce (Albania) il giorno 9 settembre 1981 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Qeleshi Shkembi Kozeta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09296

DECRETO 10 novembre 2008.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore del personale dipendente della «Tacconi Sud S.r.l.». (Decreto n. 70).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER IL LAZIO

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuità, degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto Regioni ed alla Provincia di Taranto;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella Regione Lazio;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal Sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della Regione Lazio Alessandra Tibaldi, così come integrato dall'Addendum del 29 luglio 2008, sottoscritto dal medesimo Assessore e dal Sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli, con il quale i firmatari convengono di integrare le risorse finanziarie, già destinate alla Regione Lazio nella misura di 14 milioni di euro, di ulteriori 3 milioni di euro;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 28 marzo 2008, presso la Regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di «Italia Lavoro S.p.A.», dell'Agenzia Lazio Lavoro e delle parti sociali;

Visto l'accordo sottoscritto presso la Regione Lazio, Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 11 marzo 2008, tra la Regione medesima e le parti sociali, relativo alla richiesta dei benefici della C.I.G.S. in deroga per un numero massimo di 31 lavoratori dipendenti della «Tacconi Sud S.r.l.», con decorrenza dal 5 marzo 2008 al 31 dicembre 2008;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Regione Lazio, nel verbale di accordo dell'11 marzo 2008, in merito alla richiesta di CIGS in deroga;

Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta su modello «CIGS/Deroga 2008»*)*, datata 14 marzo 2008, pervenuta in data 18 marzo 2008, recante la richiesta del predetto trattamento, per il periodo dal 5 marzo 2008 al 31 dicembre 2008, in favore di un numero massimo di trentuno lavoratori sospesi dal lavoro a zero ore, occupati presso l'unità aziendale ubicata in Latina, SS 148 Pontina Km 80,740, con anticipo del trattamento di integrazione salariale da parte della Società istante;

Vista l'ulteriore documentazione, trasmessa in data 16 ottobre 2008, ed, in particolare, l'elenco aggiornato dei lavoratori beneficiari recante l'indicazione della qualifiche e della tipologia contrattuale di lavoro a tempo indeterminato;

Vista, altresì, la documentazione integrativa, prodotta dalla società nel corso della visita ispettiva del 7 novembre 2008, redatta in pari data, ed in particolare la «Scheda preliminare per concessione CIGS in deroga 2008» recante la rettifica del numero dei lavoratori occupati presso l'unità aziendale di Latina e del numero dei dipendenti beneficiari del trattamento di integrazione salariale richiesto, nonché i riepiloghi trimestrali, opportunamente rettificati con riferimento alla decorrenza della sospensione dal lavoro del personale nel mese di marzo e alle ore mensili di sospensione di ciascun dipendente, e, per ultimo, l'elenco completo dei lavoratori dipendenti della società con la specifica che trattasi di lavoratori con anzianità superiore ai novanta giorni;

Considerate le risultanze degli accertamenti effettuati, congiuntamente, da funzionari del Servizio ispezione del lavoro di Latina e della Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio, in data 7 novembre 2008, in riscontro alla richiesta di accertamento avanzata alla predetta direzione provinciale del lavoro in data 26 settembre 2008;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere la prima concessione del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, definito nell'accordo intervenuto presso la Regione Lazio in data 11 marzo 2008, in favore del personale della «Tacconi Sud S.r.l.», con sede legale in Latina, SS. 148 Pontina Km 80,740, in forza presso l'unità aziendale ubicata nella medesima sede, per un massimo mensile di trentuno lavoratori, sospesi a zero ore, con rotazione, per il periodo dal 5 marzo 2008 al 31 dicembre 2008, elencati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con anticipazione, da parte della stessa società, del trattamento di integrazione salariale.

Art. 2.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro Ente statale o della Regione.

Art. 3.

1. La Società predetta, nell'integrale rispetto degli Accordi citati in premessa, è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento, composto da un massimo mensile corrispondente a trentuno lavoratori, con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La Società in questione, inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008, nonché dei punti 4) e 6) dell'accordo governativo del 28 febbraio 2007, dovrà comunicare mensilmente alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'Assessorato al lavoro della Regione Lazio e ad «Italia lavoro S.p.A.» l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la Società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 28 febbraio 2008, così come integrato dell'*Addendum* del 29 luglio 2008, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate (sinora, con l'art. 1 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008).

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., «Italia lavoro S.p.A.», la Direzione Regionale del lavoro per il Lazio e la Regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da «Italia lavoro S.p.A.», ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Divisione IV, alla Direzione Regionale del lavoro per il Lazio, ad «Italia lavoro S.p.A.» ed alla Regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, «Italia lavoro S.p.A.», quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla Direzione Regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La Società fornirà ad «Italia lavoro S.p.A.» le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della CIGS autorizzata, con riepilogo trimestrale, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di «Italia lavoro S.p.A.» sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di CIGS in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione Regionale del lavoro per il Lazio ed alla Regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2008

Il direttore regionale: BUONOMO

08A09294

DECRETO 13 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Hoxhalli Eglantina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la qual la sig.ra Hoxhalli Eglantina ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere, conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Infermiere conseguito nell'anno 2007, presso la facoltà di infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dalla sig.ra Hoxhalli Eglantina nata a Korce (Albania) il giorno 19 gennaio 1982 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Hoxhalli Eglantina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09295

DECRETO 13 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Janaqi Klodiana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Janaqi Klodiana ha chiesto il riconoscimento del titolo di «infermiere», conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2007, presso l'Università «Fan S. Noli» di Korce (Albania) dalla sig.ra Janaqi Klodiana nata a Leskovik (Albania) il giorno 24 gennaio 1983 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Janaqi Klodiana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09299

DECRETO 13 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Allkja Alketa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Allkja Alketa ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Infermiere», conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Infermiere conseguito nell'anno 2007, presso la Facoltà di Infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dalla sig.ra Allkja Alketa nata a Librazhd (Albania) il giorno 1° agosto 1983 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Allkja Alketa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09368

DECRETO 13 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Kamberi Eriona, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kamberi Eriona, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Infermiere», conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2007, presso la Facoltà di Infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dalla Kamberi Eriona nata a Tirana (Albania) il giorno 6 settembre 1985 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Kamberi Eriona è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09367

DECRETO 19 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Gjeci Ornela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gjeci Ornela ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Infermiere», conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Infermiere conseguito nell'anno 2007, presso l'Università «Ismail Qemal Vlora» di Valona (Albania) dalla sig.ra Gjeci Ornela nata a Vlore (Albania) il giorno 14 febbraio 1984 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Gjeci Ornela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09369

DECRETO 20 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Pongapara Anitha Kurian, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pongapara Anitha Kurian ha chiesto il riconoscimento del titolo di Infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2001 presso la «Yashoda School of Nursing» di Hyderabad (India) dalla sig.ra Pongapara Anitha Kurian, nata a Arpookara (India) il giorno 19 maggio 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Pongapara Anitha Kurian è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09365

DECRETO 20 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Nora Lavinia Chirila, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 22 gennaio 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Nora Lavinia Chirila nata a Bucarest (Romania) il giorno 13 novembre 1970, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Medic specialist in specialitatea chirurgie plastica - microchirurgie reconstructiva» conseguito in data 10 gennaio 2007 con il n. VIII B/EN/141, presso la Ministerul sănătătii publice di Bucarest - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista di chirurgia plastica e ricostruttiva;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Medic specialist in specialitatea chirurgie plastica - microchirurgie reconstructiva» conseguito presso la Ministerul sănătătii publice di Bucarest – Romania, in data 10 gennaio 2007 con il n. VIII B/EN/141 dalla sig.ra Nora Lavinia Chirila, nata a Bucarest (Romania) il giorno 13 novembre 1970, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva.

Art. 2.

La sig.ra Nora Lavinia Chirila già iscritta all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Brescia è, pertanto, autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09300

DECRETO 24 novembre 2008.

Rinnovo della commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni, settore dell'edilizia ed affini, della provincia di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAVORO PER LE MARCHE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali ed artigiane dell'edilizia ed affini, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle Commissioni provinciali per la Cassa integrazione guadagni ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, di unificazione degli Uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto del direttore di questa direzione n. 13 del 21 novembre 1975 e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la commissione provinciale della C.I.G. per il settore dell'edilizia ed affini, relativa alla provincia di Ascoli Piceno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, art. 4 che ha sancito una riduzione del numero dei componenti degli organici collegiali elencati nella tabella C allegata al decreto stesso, che comprende anche la Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni dell'edilizia ed affini cui alla citata legge del 6 agosto 1975, n. 427;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della Previdenza e assistenza sociale - Divisione III, prot. n. 1/3PS/20133 del 13 gennaio 1995, con la quale si esprime circa la composizione della suddetta Commissione in relazione alla riduzione del numero dei componenti disposta dall'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale rapporti di lavoro - Divisione III, n. 14/95 prot. n. 12035/95 PG dell'11 gennaio 1995, con la quale vengono impartite direttive per la verifica dell'effettiva rappresentatività delle associazioni e per la valutazione del grado di rappresentatività delle OO.SS.;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III, n. 39/92, prot. n. 4/3PS/15590 del 19/3/1992 che ritiene possa trovare applicazione l'art. 1, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 anche alla Commissione in argomento per quanto concerne la durata in carica di quattro anni dei componenti;

Considerata la necessità di provvedere al rinnovo del predetto organo collegiale;

Considerato che dalle risultanze istruttorie e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua delle indicazioni di cui alla circolare n. 14/95, sopra indicata, risultano come maggiormente rappresentative nell'ambito territoriale di competenza:

a) per i datori di lavoro:

Associazione degli industriali della provincia di Ascoli Piceno (ASSINDUSTRIA);

Confederazione nazionale artigiani di Ascoli Piceno (C.N.A.);

b) per i lavoratori:

Camera del lavoro territoriale di Ascoli Piceno (C.G.I.L.);

Unione sindacale territoriale di Ascoli Piceno (C.I.S.L.);

Rilevato che alle suddette associazioni sindacali è stata richiesta la designazione dei rappresentanti effettivi e di quelli supplenti;

Viste le designazioni effettuate dalle associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È rinnovata, presso la sede provinciale di Ascoli Piceno dell'INPS, la commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni, settore dell'Edilizia ed affini, composta come segue:

Direttore dell'INPS - Sede Provinciale - Presidente;

Dott.ssa Aniso Maria - membro supplente.

Rappresentanti della direzione provinciale del lavoro:

Corradetti Giuseppe - membro effettivo;

Tarquini Roberto - membro supplente.

Rappresentanti dei lavoratori:

Passaretti Tonino - membro effettivo;

Frascarelli Leonardo - membro supplente;

Armillei Silvio - membro effettivo;

Petrocchi Francesco - membro supplente.

Rappresentanti dei datori di lavoro:

Nicolai dott.ssa Claudia - membro effettivo;

Marchei Lamberto - membro supplente;

Sabatini Gino - membro effettivo;

Vespa Marianna - membro supplente.

Art. 2.

La Commissione provinciale della CIG dell'edilizia ed affini, di cui al precedente art. 1, durerà in carica quattro anni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ancona, 24 novembre 2008

Il direttore regionale: FORMENTINI

08A09326

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 novembre 2008.

Modifica del decreto 24 luglio 2007, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» registrata con regolamento (CE) n. 1904/2000 della Commissione del 7 settembre 2000.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 24 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 179 del 3 agosto 2007 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» registrata con regolamento (CE) n. 1904/2000 della Commissione del 7 settembre 2000;

Vista la nota del 13 novembre 2008, numero di protocollo 8999, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 13 novembre 2008, numero di protocollo 8999;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 24 luglio 2007 alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» registrata con regolamento (CE) n. 1904/2000 della Commissione del 7 settembre 2000 per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 13 novembre 2008, numero di protocollo 8999 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo:

www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2008

Il capo dipartimento: NEZZO

08A09323

DECRETO 24 novembre 2008.

Modifica del decreto 31 ottobre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Seggiano» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 31 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 266 del 15 novembre 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Seggiano» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la nota del 13 novembre 2008, numero di protocollo 8984, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione della denominazione «Seggiano» modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 13 novembre 2008, numero di protocollo 8984;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 31 ottobre 2006 alla denominazione «Seggiano» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 13 novembre 2008, numero di protocollo 8984 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo:

www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2008

Il capo dipartimento: NEZZO

08A09324

DECRETO 27 novembre 2008.

Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio di Chioggia».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1025/2008 della Commissione del 17 ottobre 2008 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Radicchio di Chioggia»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Radicchio di Chioggia» conformemente allo schema tipo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Radicchio di Chioggia»;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal suddetto Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 26 novembre 2008;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Radicchio di Chioggia», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 1025/2008 del 17 ottobre 2008.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Radicchio di Chioggia», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'Organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Radicchio di Chioggia», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «CSQA Certificazioni Srl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art.14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Radicchio di Chioggia» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Radicchio di Chioggia» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Veneto.

Art. 8.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2008, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro e non oltre trenta giorni dalla data del presente decreto.

Dal momento che l'autorizzazione all'organismo CSQA Certificazioni Srl a eseguire il controllo sulla indicazione geografica protetta «Radicchio di Chioggia» viene concessa mentre il processo produttivo della denominazione è in atto, l'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl potrà accettare da ciascun aderente al circuito tutelato, sotto la loro propria responsabilità, autodichiarazioni di conformità per le fasi produttive precedenti l'avvio del controllo ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione.

Art. 9.

L'Organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Veneto ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A09325

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 novembre 2008.

Rettifica al decreto 2 agosto 2002, n. 1188/Ric. di ammissione al finanziamento del progetto di ricerca e formazione rif. n. 12961 - Ambiente Tema 7.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n.121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 12 del predetto decreto ministeriale che, nell'ambito delle attività finanziabili con procedimento negoziale, disciplina la selezione e il sostegno a progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2000, n. 860/Ric. di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Programma Operativo Nazionale «Ricerca, Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione» per l'utilizzo, nel periodo 2000-2006, dei fondi strutturali della Unione Europea nelle Regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 17 ottobre 2001 e recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori strategici per il Mezzogiorno (Agro-Industria, Ambiente, Beni Culturali, Trasporti)»;

Visto il decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002 pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 2002 con il quale è stato ammesso al finanziamento, tra gli altri, nelle forme, misure, modalità e condizioni ivi indicate, il progetto di ricerca e formazione n. 12961 – Ambiente Tema 7, presentato da Fisia Italimpianti S.p.A., Thetis S.p.A., Castalia Ecolmar S.c.p.A., Istituto Scientifico Breda S.p.A. e ICRAM — Istituto per la Ricerca Scientifica e Tecnologica applicata al Mare.;

Visto il contratto di finanziamento in forma di contributo nella spesa stipulato in data 09.06.2003 tra il soggetto convenzionato Sanpaolo IMI S.p.A. e i soggetti sopra indicati;

Visto il decreto direttoriale n. 434/Ric del 9 marzo 2006 con il quale, a seguito di fusione per incorporazione della Fisia Italimpianti S.p.A nella Hiatus S.p.A., società che ha contestualmente modificato la propria denominazione in Fisia Italimpianti SpA è stata autorizzata a subentrare nella quota parte della originaria Fisia Italimpianti SpA;

Vista la nota del 28.05.07 prot. n. 5701, con la quale il Ministero ha autorizzato la rimodulazione delle attività progettuali e lo slittamento temporale del termine delle stesse;

Vista la nota della R.T.M. Breda S.r.l. del 18.04.07 - prot. Mur 4255 del 03.05.07 - con la quale la società nel comunicare l'acquisizione del ramo d'azienda dell'Istituto Scientifico Breda S.p.A. - Milano interessato allo sviluppo del progetto in argomento, ha richiesto di subentrare nella titolarità del citato contratto nella quota parte di ricerca di pertinenza dell'Istituto Scientifico Breda;

Visto l'atto di conferimento del ramo d'azienda in data 11 aprile 2006 a rogito notaio Zabban di Milano repertorio n. 52282/7474 dal quale si evince che effettivamente la RTM Breda S.r.l. ha acquisito il ramo d'azienda dell'Istituto Scientifico Breda S.p.A. interessato allo sviluppo delle attività relative al progetto rif. 12961 Ambiente T. 7 dal titolo «Identificazione e trattamento sperimentale in situ di sedimenti marini contaminati e relative verifiche di compatibilità ambientale»;

Vista la nota ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale in data 8.10.08 con la quale il Commissario ha comunicato che con legge 133 del 6 agosto 2008 pubblicata nella *G.U.* n. 195 del 21.08.2008 suppl. ordinario 196 l'ICRAM insieme a APAT e INFS sono stati soppressi a sono confluiti nel nuovo Ente denominato ISPRA, ente che mantiene lo stato giuridico di Ente Pubblico di Ricerca;

Acquisiti in merito gli esiti dei supplementi istruttori effettuati dall'esperto tecnico-scientifico incaricato e dall'istituto convenzionato, trasmessi con nota Intesa Sanpaolo del 13.10.08 prot. Miur 9270 del 17.10.08;

Tenuto conto del parere favorevole del Comitato ex art. 7 comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 nella seduta del 29.10.08, espresso sulla base delle risultanze degli aggiornamenti istruttori sopraddetti, in ordine alle sopra citate variazioni;

Considerato che le variazioni proposte non modificano le finalità della ricerca e della formazione, non comportano incrementi delle spese e non contrastano con i criteri della più razionale utilizzazione delle risorse per il conseguimento del miglior risultato contrattuale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Fermo restando il costo ammesso per ricerca e formazione ed il relativo finanziamento di cui al citato decreto direttoriale n. 1188/Ric. del 02.08.2002;

Decreta:

Art. 1.

I soggetti contraenti sono autorizzati, nell'ambito del contratto di finanziamento del progetto di ricerca e formazione n. 12961 - Ambiente Tema 7, alle variazioni citate in premessa, relativamente al subentro da parte della R.T.M. Breda S.r.l. - Cormano nella co-titolarità del contratto stesso, a seguito di cessione alla stessa del ramo d'azienda dell'Istituto Scientifico Breda S.p.A. nonché al subentro dell'ISPRA nella quota di attività originariamente di pertinenza dell'ICRAM.

Art. 2.

Intesa SanPaolo provvede a regolarizzare il contratto in argomento nel rispetto del presente decreto e secondo tutte le modalità di cui ai citati decreti n. 1188/Ric del 2 agosto 2002 e n. 434/Ric del 9 marzo 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A09366

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 6 novembre 2008.

Avvio di una indagine conoscitiva sui produttori di contenuti nel settore delle comunicazioni elettroniche. (Deliberazione n. 626/08/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 6 novembre 2008;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 3);

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione» pubblicato nel supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sui contenuti creativi online nel mercato unico del 3 gennaio 2008 COM (2007) 836;

Vista la delibera n. 163/06/CONS del 22 marzo 2006, recante «Atto di indirizzo - Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale»;

Considerato che l'Atto di indirizzo citato prevede, tra l'altro, la realizzazione di un'indagine conoscitiva sugli aspetti complessivi relativi ai contenuti offerti con la tecnologia digitale;

Considerato che, come rilevato dalla stessa Autorità nella Relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta e sui programmi di lavoro del 30 giugno 2008, la rapida evoluzione delle modalità di accesso a piattaforme televisive digitali sta riconfigurando l'offerta dei contenuti, le modalità di consumo da parte dell'utenza, i diversi modelli di business adottati dalle imprese;

Considerato che alle modalità di diffusione dei contenuti attraverso reti terrestri e satellitari si aggiunge, ora, anche l'offerta su protocollo IP, attraverso vari modelli di fruizione, che vedono lo sviluppo di nuovi servizi convergenti offerti da operatori del settore delle comunicazioni prima storicamente separati, quali i fornitori di contenuti tradizionali, i fornitori di servizi media, i carrier di telecomunicazioni e le imprese del web;

Considerata la centralità che oggi rivestono i contenuti audiovisivi per uno sviluppo aperto e concorrenziale del settore delle comunicazioni elettroniche nel nuovo ambiente multipiattaforma, a beneficio dell'utente consumatore;

Rilevata l'esigenza di approfondire, attraverso apposita indagine conoscitiva, tutti gli aspetti propri delle molteplici fasi del processo di innovazione dei contenuti diffusi su reti di comunicazione elettronica, nonché gli impatti sul mercato del settore proprio di riferimento e le previsioni in termini di sviluppo culturale, economico e sociale derivanti da tale processo;

Ritenuta l'esigenza che nello sviluppo di tale attività l'Autorità possa organizzarsi in gruppi di studio, anche avvalendosi di ulteriori competenze ed esperienze specialistiche del settore della comunicazione elettronica e dell'industria dei media, anche al fine di redigere a conclusione dell'attività medesima un "Libro bianco" sui contenuti diffusi sulle reti di comunicazione elettronica;

Visto il documento per la consultazione proposto dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali, d'intesa con la Direzione analisi di mercato e concorrenza e con la Direzione studi, ricerca e formazione;

Udita la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Giancarlo Innocenzi Botti, relatori ai sensi dell'art. 29, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta una indagine conoscitiva sugli aspetti complessivi relativi al mercato dei contenuti offerti con la tecnologia digitale nel settore delle comunicazioni elettroniche, e, in particolare, sugli aspetti concernenti la struttura del mercato e la relativa catena del valore, i modelli di business, la gestione dei diritti di esclusiva, il regime del diritto d'autore, i possibili sviluppi della domanda e dell'offerta, la competizione tra le differenti piattaforme distributive, lo sviluppo in termini di concorrenza e pluralismo, la garanzia di accesso ai contenuti e la neutralità del mezzo di diffusione, i benefici sull'utente finale, le previsioni in termini di sviluppo culturale, economico e sociale.

2. Le modalità di consultazione e il testo della consultazione contenente gli elementi di interesse dell'Autorità sul tema in esame sono riportati rispettivamente negli allegati A e B delle presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Il termine di conclusione dell'indagine conoscitiva è di centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Nel corso dell'indagine conoscitiva l'Autorità

può organizzarsi in gruppi di studio ed avvalersi di ulteriori competenze ed esperienze specialistiche del settore della comunicazione elettronica e dell'industria dei media. Possono essere, altresì, disposte audizioni delle parti interessate, su richiesta di queste ultime o dell'Autorità stessa. I termini dell'indagine conoscitiva possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati A e B, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e integralmente nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 6 novembre 2008

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - INNOCENZI BOTTI

08A09268

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 19 novembre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Ragusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'interruzione dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Ragusa nel giorno 14 novembre 2008.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, nel giorno 14 novembre u.s., l'adesione del personale allo sciopero indetto dalle OO.SS. CGIL-FP e FLP ha comportato la chiusura dei Servizi di pubblicità immobiliare del suddetto ufficio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001, art. 10.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Palermo, 19 novembre 2008

p. Il direttore regionale: SORCE

08A09321

PROVVEDIMENTO 19 novembre 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Palermo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Palermo nel giorno 14 novembre 2008.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, nel giorno 14 novembre u.s., l'adesione del personale all'assemblea indetta dalla CISL-FP e FLP e allo sciopero proclamato dalle OO.SS. CGIL-FP ha comportato la sospensione dei SS.PP.II. dalle ore 9,30.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001, art. 10.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 19 novembre 2008

p. Il direttore regionale: SORCE

08A09322

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 1° dicembre 2008.

Classificazione del medicinale «Tizanidina Teva» (tizanidina) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente: «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Teva Italia S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale TIZANIDINA TEVA;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione delle confezioni da 20 compresse 2 mg ;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 9-10 settembre 2008;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TIZANIDINA TEVA (tizanidina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

2 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

AIC n. 038447025/M (in base 10), 14P9XK (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TIZANIDINA TEVA(tizanidina) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° dicembre 2008

Il direttore generale: RASI

08A09314

DETERMINAZIONE 1° dicembre 2008.

Classificazione del medicinale «Zomig» (zolmitriptan) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Astrazeneca S.p.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ZOMIG;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione delle confezioni da rapimelt 1 strip 6 compresse;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 7-8 ottobre 2008;

Vista la deliberazione n. 21 del 30 ottobre 2008 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ZOMIG (zolmitriptan) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

Rapimelt 1 strip 6 compresse orodispersibili da 2,5 mg con contenitore;

A.I.C. n. 033345149/M (in base 10), 0ZTMMX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 22,38.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 36,94.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ZOMIG (zolmitriptan) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° dicembre 2008

Il direttore generale: RASI

08A09317

DETERMINAZIONE 1° dicembre 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Reyataz». (Determinazione/C 233/2008).

Regime di rimborsabilità e prezzo per la nuova indicazione terapeutica «Trattamento di pazienti adulti con infezione da HIV-1 in combinazione con altri antiretrovirali. In pazienti già sottoposti a trattamento antiretrovirale, la dimostrazione dell'efficacia si basa su uno studio che confronta REYATAZ 300 mg una volta al giorno in combinazione con ritonavir 100 mg una volta al giorno con lopinavir/ritonavir, ogni schema terapeutico in combinazione con tenofovir. Sulla base dei dati virologici e clinici a disposizione, non ci si aspetta alcun beneficio in pazienti con ceppi resistenti a diversi inibitori delle proteasi (> = 4 mutazioni da PI). *La scelta di REYATAZ, in pazienti già sottoposti a trattamento si deve basare sui test di resistenza virale individuale e sulla storia dei precedenti trattamenti del paziente» e per la nuova confezione del medicinale REYATAZ (atazanavir solfato).*

Titolare AIC: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG.

Rappresentante per l'Italia: Bristol-Myers Squibb S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario regionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto del Ministro della salute in data 21 novembre 2003;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, recente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7/8 ottobre 2008;

Vista la deliberazione n. 21 del 30 ottobre 2008 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica «Trattamento di pazienti adulti con infezione da HIV-1 in combinazione con altri antiretrovirali. In pazienti già sottoposti a trattamento antiretrovirale, la dimostrazione dell'efficacia si basa su uno studio che confronta REYATAZ 300 mg una volta al giorno in combinazione con ritonavir 100 mg una volta al giorno con lopinavir/ritonavir, ogni schema terapeutico in combinazione con tenofovir. Sulla base dei dati virologici e clinici a disposizione, non ci si aspetta alcun beneficio in pazienti con ceppi resistenti a diversi inibitori delle proteasi (> = 4 mutazioni da *PI)*. La scelta di REYATAZ, in pazienti già sottoposti a trattamento si deve basare sui test di resistenza virale individuale e sulla storia dei precedenti trattamenti del paziente», e la nuova confezione del medicinale REYATAZ (atazanavir solfato) sono rimborsati come segue:

Confezione:

150 mg 60 capsule rigide in flacone uso orale - A.I.C. n. 036196020/E (in base 10), 12JMPN (in base 32).

Classe di rimborsabilità:

Classe «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa), 390,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa), 643,66 euro.

Confezione:

200 mg 60 capsule rigide in flacone uso orale A.I.C. n. 036196032/E (in base 10), 12JMQ0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità:

Classe «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 507,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 836,75 euro.

Confezione:

150 mg 60 capsule rigide in blister uso orale - A.I.C. n. 036196057/E (in base 10), 12JMQT (in base 32).

Classe di rimborsabilità.

Classe «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa), 390,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa), 643,66 euro.

Confezione:

200 mg 60 capsule rigide in blister uso orale - A.I.C. n. 036196069/E (in base 10), 12JMR5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità:

Classe «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 507,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 836,75 euro.

Confezione:

300 mg 30 capsule rigide in flacone uso orale - A.I.C. n. 036196083/E (in base 10), 12JMRM (in base 32).

Classe di rimborsabilità:

Classe «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa), 390,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa), 643,66 euro.

Confezione:

300 mg 30 capsule rigide in blister uso orale - A.I.C. n. 036196095/E (in base 10), 12JMRM (in base 32).

Classe di rimborsabilità:

Classe «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa), 390,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa), 643,66 euro.

Sconto obbligatorio sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionalesecondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.

Validità del contratto 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale REYATAZ è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero secondo le disposizioni delle regioni e delle Province autonome. (OSP2).

Art. 3.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti, al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 1° dicembre 2008

Il direttore generale: RASI

08A09311

DETERMINAZIONE 1° dicembre 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo per le nuove confezioni del medicinale «Plavix» (clopidogrel) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea.

Regime di rimborsabilità e prezzo per le nuove confezioni del medicinale PLAVIX (clopidogrel) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 14 aprile 2008 ed inserita nel registro comunitario del medicinale con il numero:

EU/1/98/069/008 300 mg compressa rivestita con film uso orale blister (ALU/ALU) 4×1;

EU/1/98/069/009 300 mg compressa rivestita con film uso orale blister (ALU/ALU) 30×1;

EU/1/98/069/010 300 mg compressa rivestita con film uso orale blister (ALU/ALU) 100×1.

Titolare AIC: Sanofi Pharma Bristol Myers Squibb SNC.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto del Ministro della salute in data 21 novembre 2003;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, recente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Uficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7/8 ottobre 2008;

Vista la deliberazione n. 21 del 30 ottobre 2008 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale PLAVIX debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale PLAVIX (clopidogrel) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

300 mg compressa rivestita con film uso orale blister (ALU/ALU) 4×1 - A.I.C. n. 034128049/E (in base 10), 10KJ5K (in base 32);

300 mg compressa rivestita con film uso orale blister (ALU/ALU) 30×1 - A.I.C. n. 034128052/E (in base 10), 10KJ5N (in base 32);

300 mg compressa rivestita con film uso orale blister (ALU/ALU) 100×1 - A.I.C. n. 034128064/E (in base 10), 10KJ60 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Clopidogrel è indicato negli adulti nella prevenzione di eventi di origine aterotrombotica in: Pazienti affetti da infarto miocardio (da pochi giorni fino a meno di 35), ictus ischemico (da 7 giorni fino a meno di 6 mesi) o arteriopatia obliterante periferica comprovata. Pazienti affetti da sindrome coronaria acuta: - sindrome coronaria acuta senza innalzamento del tratto ST (angina instabile o infarto miocardico senza onde *Q)*, inclusi pazienti sottoposti a posizionamento di stent in seguito a intervento coronarico percutaneo, in associazione con acido acetilsalicilico (ASA). - sindrome coronarica acuta con innalzamento del tratto ST in associazione con ASA nei pazienti in terapia farmacologica candidati alla terapia trombolitica.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove confezioni del medicinale PLAVIX (clopidogrel) è rimborsata come segue:

Confezione:

300 mg compressa rivestita con film uso orale blister (ALU/ALU) 4x1 - A.I.C. n. 034128049/E (in base 10), 10KJ5K (in base 32).

Classe di rimborsabilità.

Classe «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa), 22,59 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa), 37,28 euro.

Confezione:

300 mg compressa rivestita con film uso orale blister (ALU/ALU) 30x1 - A.I.C. n. 034128052/E (in base 10), 10KJ5N (in base 32).

Classe di rimborsabilità

Classe «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 169, 41 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 279,60 euro.

Sconto obbligatorio sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.

Validità del contratto ventiquattro mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PLAVIX è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile. (OSP1).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti, al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° dicembre 2008

Il direttore generale: RASI

08A09312

DETERMINAZIONE 1° dicembre 2008.

Rinegoziazione del medicinale «Uromitexan» (mesna) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Uficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Baxter Oncology GMB è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale UROMITEXAN nella confezione:

400 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 15 fiale da 4 ml;

A.I.C. n. 025312024 (in base 10), 0S4GSS (in base 32).

Classe: «A»;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 7-8 ottobre 2008;

Vista la deliberazione n. 21 del 30 ottobre 2008 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale UROMITEXAN (mesna) è rinegoziato come segue:

Confezione:

400 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 15 fiale da 4 ml;

A.I.C. n. 025312024 (in base 10), 0S4GSS (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 17,70.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 29,22.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale UROMITEXAN (mesna) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° dicembre 2008

Il direttore generale: RASI

08A09319

DETERMINAZIONE 1° dicembre 2008.

Rinegoziazione del medicinale «Holoxan» (ifosfamide) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Baxter Oncology GMB è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale HOLOXAN nella confezione:

1 g polvere per soluzione iniettabile 1 flaconcino;

A.I.C. n. 023779061 (in base 10), 0QPPRP (in base 32);

Classe «H»;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 7-8 ottobre 2008;

Vista la deliberazione n. 21 del 30 ottobre 2008 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale HOLOXAN (ifosfamide) è rinegoziato come segue:

Confezione:

1 g polvere per soluzione iniettabile 1 flaconcino;

A.I.C. n. 023779061 (in base 10), 0QPPRP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 15,06.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 24,86.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale HOLOXAN (ifosfamide) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile (OSP1).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° dicembre 2008

Il direttore generale: RASI

08A09318

DETERMINAZIONE 1° dicembre 2008.

Rinegoziazione del medicinale «Endoxan Baxter» (ciclofosfamide) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Baxter Oncology GMB è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ENDOXAN BAXTER nelle confezioni:

50 mg compresse rivestite 50 compresse;

AIC n. 015628011 (in base 10), 0GWXRC (in base 32) ;

Classe A;

500 mg polvere per soluzione iniettabile 1 flacone vetro tipo III 500 mg;

AIC n. 015628074 (in base 10), 0GWXTB (in base 32) ;

Classe H;

1 g polvere per soluzione iniettabile 1 flacone vetro tipo III 1 g;

AIC n. 015628086 (in base 10), 0GWXTQ (in base 32);

Classe H;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 7-8 ottobre 2008;

Vista la deliberazione n. 21 del 30 ottobre 2008 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ENDOXAN BAXTER (ciclofosfamide) è rinegoziato come segue:

Confezione:

50 mg compresse rivestite 50 compresse;

AIC n. 015628011 (in base 10) 0GWXRC (in base 32);

Classe di rimborsabilità A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,95;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,47.

Confezione:

500 mg polvere per soluzione iniettabile 1 flacone vetro tipo III 500 mg;

AIC n. 015628074 (in base 10) 0GWXTB (in base 32);

Classe di rimborsabilità H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,72;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,50.

Confezione:

1 g polvere per soluzione iniettabile 1 flacone vetro tipo III 1 g;

AIC n. 015628086 (in base 10) 0GWXTQ (in base 32);

Classe di rimborsabilità H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,11;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,43.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ENDOXAN BAXTER (ciclofosfamide) è la seguente:

per le confezioni fascia di rimborsabilità A: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR);

per le confezioni fascia di rimborsabilità H: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile (OSP1).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° dicembre 2008

Il direttore generale: RASI

08A09313

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «P.G. 600»

Decreto n. 80 del 17 novembre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario P.G. 600 soluzione iniettabile per scrofe e scrofette.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia da: Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n.7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore responsabile rilascio lotti di liofilizzato e solvente: Intervet International B.V. nello stabilimento sito in Wim de Körvestraat 35 - Boxmeer (Olanda).

Responsabile rilascio lotti di solvente: Intervet International GmbH nello stabilimento sito in Feldstrasse 1º, D 85716 Unterschleissheim (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 5 flaconi × 1 dose - A.I.C. n. 101868026;

scatola da 1 flacone × 5 dosi - A.I.C. n. 101868038;

scatola da 5 flaconi × 5 dosi - A.I.C. n. 101868040.

Composizione: ogni flacone di liofilizzato da una dose contiene:

principi attivi: gonadotropina corionica 200 U.I., gonadotropina sierica 400 U.I.;

eccipienti e solvente: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: scrofe e scrofette.

Indicazioni terapeutiche:

scrofe:

induzione dell'estro;

aumento dimensione nidiata/subfertilità;

anestro;

diagnosi di gravidanza;

scrofette:

anestro;

induzione dell'estro in scrofette impuberi.

Tempi di attesa (carni e visceri): carne e visceri: zero giorni.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 24 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne la validità del medicinale dopo diluizione o ricostituzione, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

08A09292

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Benazepril cloridrato 5 mg e 20 mg»

Decreto n. 81 del 17 novembre 2008
Procedura decentrata n. NL/V/0126/001-003/DC

Specialità medicinale per uso veterinario BENAZEPRIL CLORIDRATO 5 MG e 20 MG compresse per cani.

Titolare A.I.C.: LeVet Pharma B.V., con sede in Willeskop 212, 3421 GW Oudewater - Paesi Bassi.

Produttore: Lelypharma B.V. nello stabilimento sito in Zuiveringweg 42, 8242 PZ Lelystad - Paesi Bassi.

Responsabile rilascio lotti: Produlab Pharma B.V. nello stabilimento sito in Forellenweg 16, 4941 SJ Raamsdonksveer - Paesi Bassi.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 28 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 103931010;

scatola da 98 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 103931022;

scatola da 28 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 103931034;

scatola da 98 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 103931046.

«Benazepril cloridrato 5 mg», ogni compressa contiene:

principi attivi: benazepril cloridrato 5 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Benazepril cloridrato 20 mg», ogni compressa contiene:

principi attivi: benazepril cloridrato 20 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico dell'insufficienza cardiaca congestizia con o senza terapia aggiuntiva per il trattamento dell'insufficienza cardiaca.

Validità:

«Benazepril cloridrato 5 mg», validità del prodotto medicinale veterinario nella confezione integra di vendita: 12 mesi;

«Benazepril cloridrato 20 mg», validità del prodotto medicinale veterinario nella confezione integra di vendita: 15 mesi.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

08A09289

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Program 40-80» sospensione iniettabile.

Provvedimento n. 270 del 17 novembre 2008
Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0123/001-2/1A/003

Specialità medicinale per uso veterinario PROGRAM 40-80 sospensione iniettabile per gatti, nelle confezioni:

10 siringhe da 0,4 ml - A.I.C. n. 102622014;

10 siringhe da 0,8 ml - A.I.C. n. 102622026.

Titolare A.I.C. : Novartis Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Umberto Boccioni, 1 - codice fiscale n. 02384400129.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA: modifica del nome del fabbricante del prodotto finito.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo IA concernente la modifica del nome del fabbricante e responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito, già autorizzato, da: Solvay Pharmaceuticals B.V., a: Solvay Biologicals B.V.

Si fa presente altresì che l'indirizzo del suddetto sito produttivo è rimasto invariato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

08A09290

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Panterramicina».

Provvedimento n. 274 del 17 novembre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario PANTERRAMICINA, A.I.C. n. 100087, in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede in Borgo San Michele (Latina), strada statale n. 156, km 50, codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto: eliminazione di alcune specie animali dalle indicazioni d'uso.

Si dispone, per tutte le confezioni e preparazioni autorizzate del suddetto medicinale, l'eliminazione dalle indicazioni d'uso delle seguenti specie animali: ovina, suina, bovina, per via parentale.

La società titolare dell'autorizzazione di cui trattasi è tenuta ad adeguare gli stampati dalle confezioni in commercio entro sessanta giorni.

Il presente provvedimento è efficace dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A09291

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Conferma della designazione di «Ecosim S.r.l.» quale organismo notificato per la certificazione delle attrezzature a pressione trasportabili, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

Con decreto del capo del dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, in data 6 novembre 2008, Ecosim s.r.l., con sede legale in via Trav. Fiorentina, 10 - 59100 Prato, già designata quale organismo notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, è autorizzata quale organismo notificato a rilasciare la certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione previste dall'allegato IV, parte I, parte II e parte III del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione conferma la precedente ed ha validità di tre anni a decorrere dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.

08A09272

Conferma della designazione di «Istituto Giordano S.p.A.» quale organismo notificato per la certificazione delle attrezzature a pressione trasportabili, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

Con decreto del capo del dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, in data 24 novembre 2008, Istituto Giordano S.p.A. con sede legale in via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (Rimini), già designata quale organismo notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, è autorizzata quale organismo notificato a rilasciare la certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione previste dall'allegato IV, parte I, parte II e parte III del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione conferma la precedente ed ha validità di tre anni a decorrere dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.

08A09273

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fexofenadina Dr. Reddy's»

Estratto determinazione n. 961 del 1° dicembre 2008

Medicinale: FEXOFENADINA DR. REDDY'S.

Titolare AIC: Reddy Pharma Italia S.p.A., via Wittgens Fernanda, 3 - 20123 Milano (MI) Italia.

Confezione: «120 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC AIC n. 038539019/M (in base 10) 14S3SC (in base 32).

Confezione: «120 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC AIC n. 038539021/M (in base 10) 14S3SF (in base 32).

Confezione: «180 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC AIC n. 038539033/M (in base 10) 14S3ST (in base 32).

Confezione: «180 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC AIC n. 038539045/M (in base 10) 14S3T5 (in base 32).

Forma farmaceutica: Compresse rivestite con film.

Composizione:

Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

120 mg di fexofenadina cloridrato, pari a 112 mg di fexofenadina;

180 mg di fexofenadina cloridrato, pari a 168 mg di fexofenadina.

Eccipienti: Fexofenadina Dr. Reddy's 120 mg:

Nucleo della compressa:

cellulosa polverizzata;

mannitolo;

amido di mais;

croscarmellosa sodica;

silice colloidale anidra;

magnesio stearato.

Rivestimento della compresa:

Opadry rosa 03B54504 è un rivestimento filmato contenente ipromellosa (E464), titanio diossido (E171), macrogol 400, rosso allura AC (rosso FD&C #40) (E129) e ferro ossido nero (E172).

Fexofenadina Dr. Reddy's 180 mg:

Nucleo della compressa:

cellulosa polverizzata;

mannitolo;

amido di mais;

croscarmellosa sodica;

silice colloidale anidra;

magnesio stearato.

Rivestimento della compresa:

Opadry rosa 03B54504 è un rivestimento filmato contenente ipromellosa (E464), titanio diossido (E171), macrogol 400, rosso allura AC (rosso FD&C #40) (E129) e ferro ossido nero (E172).

Produzione, confezionamento (primario e secondario), controllo, rilascio: Dr. Reddy's Laboratories Ltd. Generics, Bachupally - 502325, Andhra Pradesh India.

Confezionamento (primario e secondario), controllo, rilascio:

dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd., 6, Riverview Road, Beverley, East Yorkshire, HUI7 OLD United Kingdom.

Confezionamento (secondario):

Depo Pack s.n.c. di Ruchti Rosa EC. via per Origgio, 112 - 21042 Caronno Pertusella (VA) Italia.

Fiege logistics Italia S.p.a. via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI) Italia.

Indicazioni terapeutiche:

«120 mg compresse rivestite con film»: sollievo dei sintomi associati a rinite allergica stagionale.

«180 mg compresse rivestite con film»: sollievo dei sintomi associati all'orticaria cronica idiopatica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

«120 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC.

AIC n. 038539019/M (in base 10) 14S3SC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A- Nota 89.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,95.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,52.

Confezione:

«180 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC.

AIC n. 038539033/M (in base 10) 14S3ST (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A - Nota 89.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,33.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,80.

Classificazione ai fini della fornitura.

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Fexofenadina dr. Reddy's è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

08A09330

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Claritromicina Doc Generici»

Estratto determinazione n. 962 del 1° dicembre 2008

Medicinale : CLARITROMICINA DOC GENERICI.

Titolare AIC: DOC Generici S.r.l., via Manuzio, 7 - 20124 Milano.

Confezione: 250 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister PVC/PVDC.

AIC n. 038497018/M (in base 10) 14QURU (in base 32).

Confezione: 250 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC.

AIC n. 038497020/M (in base 10) 14QURW (in base 32).

Confezione: 500 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC.

AIC n. 038497032/M (in base 10) 14QUS8 (in base 32).

Forma farmaceutica: Compressa rivestita con film.

Composizione:

una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 250 mg, 500 mg di claritromicina.

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Croscarmellosa sodica (E468).

Cellulosa microcristallina PH 102.

Magnesio stearato (E572).

Silice colioidale anidra (E551).

Rivestimento della compressa:

Ipromellosa 2910 E5 (E464).

Macrogol 8000.

Titanio diossido (E171).

Ferro ossido di giallo (E172).

Produzione, controllo:

Apotex Inc. 150 Signet Drive, Toronto, Ontario - M9L 1T9 Canada.

Controllo:

Apotex Inc. 150 Signet Drive, Toronto, Ontario - M9L 1T9 Canada.

Apotex Inc. 380 Elgin Mills Road East, Richmond Hill, Ontario - L4C 5H2 Canada (controllo microbiologico dei lotti).

Confezionamento e rilascio dei lotti:

Special Product's Line, via Campobello, 15 - 00040 Pomezia (RM) Italia.

Katwijk Farma BV, Archimedesweg 2 - 2333 CN Leiden Olanda.

Confezionamento anche presso:

Apotex Inc. 4l00 Weston Road Weston, Ontario - M9L 2Y6, Canada.

Apotex Inc. 50 Steinway Boulevard, Etobicoke, Ontario - M9W 6Y3 Canada.

Indicazioni terapeutiche:

La claritromicina è indicata per il trattamento delle seguenti infezioni batteriche, acute e croniche, causate da micro-organismi sensibili alla claritromicina.

infezioni dei tratto respiratorio superiore come tonsilliti/faringiti, come alternativa quando gli antibiotici beta lattamici non sono appropriati;

otiti medie acute nei bambini;

infezioni del tratto respiratorio inferiore come polmoniti acquisite in comunità;

sinusiti ed esacerbazione acuta delle bronchiti croniche negli adulti e negli adolescenti di età superiore ai 12 anni;

infezioni di gravità da lieve a moderata della pelle e dei tessuti molli;

in appropriata associazione con i regimi terapeutici antibatterici e con un appropriato medicinale per la guarigione dell'ulcera, per l'eradicazione deIl'Helicobacter pylori nei pazienti adulti con ulcere associate ad Helicobacter pylori;

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

250 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister PVC/PVDC;

AIC n. 038497018/M (in base 10) 14QURU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,12.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,50.

Confezione:

500 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC;

AIC n. 038497032/M (in base 10) 14QUS8 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9,69.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 16,00.

Classificazione ai fini della fornitura.

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Claritromicina doc generici è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

08A09329

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 935 del 3 novembre 2008, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ondansetron Kabi».

Nell'estratto della determinazione n. 935 del 3 novembre 2008 relativa al medicinale per uso umano ONDANSETRON KABY, pubblicato nel supplemento ordinario n. 258 alla *Gazzetta Uficiale* - serie generale - n. 276 del 25 novembre 2008, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

si intenda aggiunta:

«/M» dopo i numeri di AIC

dove è scritto:

Besterios

leggasi:

Besteiros

08A09315

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 933 del 30 ottobre 2008, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosinopril Idroclorotiazide Teva».

Nell'estratto della determinazione n. 933 del 30 ottobre 2008 relativa al medicinale per uso umano FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE TEVA, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 269 del 17 novembre 2008 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

si intenda aggiunta:

«/M» dopo i numeri di AIC

08A09316

Comunicato di rettifica relativo alla determinazione n. 783 del 29 gennaio 2008, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fixioneal».

Nella determinazione n. 783 del 29 gennaio 2008 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 14 febbraio 2008 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

35 glucosio 2,27% p/v 22,7 mg/ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche doppie a due camere da 1,5 l connessione luer – A.I.C. n. 036567319/M (in base 10), 12VY8R (in base 32);

leggasi:

35 glucosio 2,27% p/v 22,7 mg/ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche doppie a due camere da 1,5 l connessione lineo – A.I.C. n. 036567319/M (in base 10), 12VY8R (in base 32).

08A09269

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio del procedimento per l'attuazione dell'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativo alla fissazione degli obiettivi di qualità per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale, per l'anno 2009.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha dato avvio al «Procedimento per l'attuazione dell'art. 61, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativo alla fissazione degli obiettivi di qualità per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale per l'anno 2009».

L'avviso completo, comprensivo delle modalità di partecipazione al procedimento istruttorio, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità http://www.agcom.it/.

I contribuiti dei soggetti interessati dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A09271

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamento per l'utilizzo dell'unità di misura nel settore dell'Aviazione civile

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di amministrazione del 5 novembre 2008 è stata adottata la seconda edizione del «Regolamento per l'utilizzo dell'unità di misura nel settore dell'Aviazione civile».

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Direzione politiche di sicurezza e ambientali, sita in viale Castro Pretorio n. 118 - 00185 Roma, tel. 06/445961.

08A09270

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO

Nomina del conservatore del Registro delle imprese

Con atto d'urgenza presidenziale n. 1 del 20 novembre 2008, il dott. Vincenzo Genco, Segretario Generale F.F. è stato nominato, conservatore del Registro delle Imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo, con decorrenza 27 novembre 2008.

08A09320

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al contratto collettivo nazionale della dirigenza medico-veterinaria relativa alla dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. (Contratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 3 novembre 2008).

Il titolo del contratto collettivo nazionale di lavoro citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pagina 52 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, è rettificato nel modo seguente: «Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medico-veterinaria del Servizio sanitario nazionale quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007».

08A09261

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-289) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.